

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) 240

LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 successivamente)

Indice

	Paragrafo
Introduzione	
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)	1
Caratteristiche delle frodi	2-3
Responsabilità relative alla prevenzione e individuazione delle frodi	4-9
Data di entrata in vigore	10
Obiettivi	11
Definizioni	12
Regole	
Scetticismo professionale	13-15
Discussione tra i membri del team di revisione	16
Procedure di valutazione del rischio e le attività correlate	17-25
Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi	26-28
Risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi	29-34
Valutazione degli elementi probativi	35-38
Impossibilità per il revisore di continuare a svolgere l'incarico	39
Attestazioni scritte	40
Comunicazioni alla direzione e con i responsabili delle attività di governance	41-43(I)
Segnalazione della frode all'autorità competente	44-44(I)
Documentazione	45-48
Linee guida ed altro materiale esplicativo	
Caratteristiche delle frodi	A1-A5
Responsabilità relative alla prevenzione e individuazione delle frodi.....	A6-A7
Scetticismo professionale	A8-A10
Discussione tra i membri del team di revisione	A11-A12
Procedure di valutazione del rischio e attività correlate	A13-A28
Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi	A29-A33

Risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi.....	A34-A49
Valutazione degli elementi probativi	A50-A54
Impossibilità per il revisore di continuare a svolgere l'incarico	A55-A58
Attestazioni scritte	A59-A60
Comunicazioni alla direzione e con i responsabili delle attività di governance	A61-A66
Segnalazione della frode all'autorità competente	A67-A69
Appendice 1: Esempi di fattori di rischio di frode	
Appendice 2: Esempi di possibili procedure di revisione per fronteggiare rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi	
Appendice 3: Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi	

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 240 “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio” deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B, (SA Italia) n. 700B e (SA Italia) n. 720B - e l'ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA e l'ISQC 1 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell'INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ordinamento italiano in conformità al documento “A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications”. La riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell'Italia. Il testo approvato degli ISA e dell'ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall'IFAC. L'IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all'IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org.

Introduzione

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio. In particolare, approfondisce le modalità con cui il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315¹ e il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330² debbano trovare applicazione in relazione ai rischi di errori significativi dovuti a frodi.

Caratteristiche delle frodi

2. Gli errori in bilancio possono derivare sia da frodi sia da comportamenti o eventi non intenzionali. Il fattore di distinzione tra le due categorie di errori è l'intenzionalità o meno dell'atto che determina gli errori in bilancio.
3. Sebbene il termine frode rappresenti, da un punto di vista giuridico, un concetto più ampio, ai fini dei principi di revisione internazionali il revisore si occupa di quelle frodi che determinano la presenza di errori significativi in bilancio. Per il revisore sono rilevanti due tipologie di errori intenzionali: errori derivanti da una falsa informativa finanziaria ed errori derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa. Sebbene il revisore possa sospettare, ovvero più raramente identificare, l'esistenza di frodi, non stabilisce se la frode sia effettivamente avvenuta sotto il profilo giuridico. (Rif.: Parr. A1-A7)

Responsabilità relative alla prevenzione e individuazione delle frodi

4. La responsabilità principale per la prevenzione e l'individuazione delle frodi compete sia ai responsabili delle attività di governance dell'impresa, sia alla direzione. È importante che la direzione, con la supervisione dei responsabili delle attività di governance, ponga forte enfasi sulla prevenzione delle frodi volta a ridurre le occasioni che esse si verifichino, nonché introduca azioni deterrenti finalizzate a dissuadere dal commettere le frodi a causa della più elevata probabilità che queste siano individuate e punite. Ciò comporta un impegno per la creazione di una cultura aziendale ispirata al valore dell'onestà ed a comportamenti eticamente corretti che può essere rafforzata mediante un'attiva supervisione da parte dei responsabili delle attività di governance. La supervisione da parte dei responsabili delle attività di governance include la considerazione della possibilità di forzatura dei controlli o che altri fattori impropri influenzino il processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, quali i tentativi della direzione di manipolare i risultati d'esercizio al fine di influenzare la percezione da parte degli analisti finanziari riguardo la performance e la capacità di produrre profitti dell'impresa.

Responsabilità del revisore

5. Nello svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione, il revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. A causa dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante la revisione sia stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione.³
6. Come descritto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200,⁴ gli effetti potenziali dei limiti intrinseci sono particolarmente importanti nel caso di errori dovuti a frodi. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali. Ciò in quanto la frode può

¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, *Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi*.

² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, *Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati*.

³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)*, paragrafo A56 e A57.

⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo A56.

prevedere piani sofisticati ed organizzati attentamente, progettati al fine di occultarla, come ad esempio falsificazioni, omissioni intenzionali nella registrazione contabile di operazioni ovvero dichiarazioni intenzionalmente fuorvianti rilasciate al revisore. Simili atti volti ad occultare l'esistenza di frodi possono essere ancora più difficili da individuare se accompagnati da collusione. In presenza di collusione il revisore può essere indotto a ritenere che gli elementi probativi ottenuti siano persuasivi quando, in realtà, sono falsi. La capacità del revisore di individuare una frode dipende da fattori quali l'abilità di chi la commette, la frequenza e l'ampiezza delle manipolazioni, il livello di collusione, l'ammontare dei singoli importi manipolati ed il livello di autorità delle persone coinvolte. Mentre il revisore può essere in grado di identificare le potenziali circostanze per perpetrare una frode, è invece difficile che stabilisca se errori in aree soggette a valutazioni, come le stime contabili, siano causati da frodi ovvero da comportamenti o eventi non intenzionali.

7. Inoltre, il rischio per il revisore di non individuare errori significativi dovuti a frodi poste in essere dalla direzione è maggiore rispetto a quello dovuto a frodi perpetrate dai dipendenti, poiché la direzione è spesso nella posizione di manipolare, direttamente o indirettamente, le registrazioni contabili, di presentare una informativa finanziaria falsa, ovvero di forzare i controlli definiti per prevenire simili frodi perpetrate da altro personale dipendente.
8. Nell'acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi, il revisore è responsabile di mantenere lo scetticismo professionale durante tutto il corso della revisione, considerando la possibilità di forzatura dei controlli da parte della direzione e tenendo presente il fatto che le procedure di revisione efficaci nell'individuazione degli errori dovuti a comportamenti od eventi non intenzionali possano non essere ugualmente efficaci nell'individuare le frodi. Le regole del presente principio di revisione hanno lo scopo di aiutare il revisore ad identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi e a definire procedure per individuare tali errori.
9. Il revisore può avere ulteriori responsabilità previste da leggi, regolamenti o principi etici applicabili riguardanti la non conformità dell'impresa a leggi e regolamenti, inclusa la frode, che possono differire o andare oltre quanto previsto dal presente principio o da altri principi di revisione internazionali (ISA Italia), quali: (Rif.: Par. A6)
 - a) agire in risposta alle non conformità a leggi e regolamenti, identificate o sospette, inclusi gli obblighi relativi a specifiche comunicazioni con la direzione e con i responsabili delle attività di governance, valutare l'appropriatezza delle loro risposte alle non conformità e stabilire se sia necessario intraprendere ulteriori azioni;
 - b) comunicare ad altri revisori le non conformità a leggi e regolamenti identificate o sospette (ad esempio, nella revisione di un bilancio di gruppo);
 - c) obblighi di documentazione riguardanti le non conformità a leggi e regolamenti identificate o sospette.

L'adempimento delle ulteriori responsabilità può fornire informazioni aggiuntive rilevanti per il lavoro del revisore in conformità al presente principio e ad altri principi di revisione internazionali (ISA Italia) (ad esempio, sull'integrità della direzione o, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance).

Data di entrata in vigore

10. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.

Obiettivi

11. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:
 - a) identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi;

- b) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi, mediante la definizione e la messa in atto di risposte di revisione appropriate;
- c) fronteggiare adeguatamente frodi o sospette frodi individuate durante la revisione.

Definizioni

12. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:
- a) Frode – Un atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti.
 - b) Fattori di rischio di frodi – Eventi o circostanze che indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono un’occasione per la commissione di frodi.

Regole

Scetticismo professionale

13. In conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200⁵, il revisore deve mantenere uno scetticismo professionale per tutta la durata della revisione, tenendo presente la possibilità che un errore significativo dovuto a frodi possa comunque sussistere, a prescindere dall’esperienza precedentemente acquisita dal revisore circa l’onestà e l’integrità della direzione dell’impresa e dei responsabili delle attività di governance. (Rif.: Parr. A8- A9)
14. Se non ha motivo di ritenere diversamente, il revisore può considerare autentiche le scritture contabili ed i documenti. Se le condizioni individuate nel corso della revisione inducono il revisore a credere che un dato documento possa non essere autentico o che il suo contenuto sia stato modificato senza comunicarlo al revisore, egli deve compiere ulteriori indagini. (Rif.: Par. A10)
15. Qualora le informazioni acquisite come risposta alle indagini svolte presso la direzione o i responsabili delle attività di governance risultino incoerenti, il revisore deve indagare le ragioni di tali incoerenze.

Discussione tra i membri del team di revisione

16. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 richiede che vi sia una discussione tra i membri del team di revisione e che il responsabile dell’incarico decida quali aspetti debbano essere comunicati ai membri del team di revisione non coinvolti nella discussione.⁶ Tale discussione deve porre una particolare attenzione alle modalità ed alle aree in cui il bilancio può essere soggetto a errori significativi dovuti a frodi, incluse le modalità con cui la frode potrebbe verificarsi. La discussione deve avvenire in assenza di pregiudizi da parte dei membri del team di revisione in merito all’onestà ed all’integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance. (Rif.: Parr. A11-A12)

Procedure di valutazione del rischio e le attività correlate

17. Quando il revisore svolge le procedure di valutazione del rischio e le attività correlate per acquisire una comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e del suo sistema di controllo interno, come richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, egli deve svolgere le procedure di cui ai paragrafi 18-25 per acquisire informazioni da utilizzare ai fini dell’identificazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi.

La direzione ed altri soggetti all’interno dell’impresa

18. Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione aventi ad oggetto:

⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo 15.

⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 17-18.

- a) la valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi incluse la natura, l'estensione e la frequenza di tale valutazione; (Rif.: Parr. A13-A14)
 - b) il processo adottato dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa, compresi gli eventuali rischi specifici di frode che la direzione ha identificato o che sono stati portati alla sua attenzione, ovvero quali siano le classi di operazioni, i saldi contabili e l'informativa di bilancio per le quali è probabile che sussista un rischio di frode; (Rif.: Par. A15)
 - c) le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai responsabili delle attività di governance in merito ai processi da essa adottati per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa;
 - d) le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai propri dipendenti in merito ai suoi orientamenti riguardo le prassi aziendali ed il comportamento etico.
19. Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione, e presso gli altri soggetti all'interno dell'impresa secondo quanto ritenuto appropriato, al fine di stabilire se essi siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate che coinvolgono l'impresa stessa. (Rif.: Parr. A16-A18)
20. Per quelle imprese che dispongano di una funzione di revisione interna, il revisore deve svolgere indagini presso le persone appropriate nell'ambito di tale funzione per stabilire se esse siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate che coinvolgono l'impresa, e per acquisire il punto di vista della funzione di revisione interna riguardo i rischi di frode. (Rif.: Par. A19)

I responsabili delle attività di governance

21. Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell'impresa,⁷ il revisore deve acquisire una comprensione delle modalità con cui i responsabili delle attività di governance supervisionano i processi adottati dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa e i controlli che la direzione ha istituito per limitare tali rischi. (Rif.: Parr. A20-A22)
22. Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell'impresa, il revisore deve svolgere indagini presso i responsabili delle attività di governance per stabilire se essi siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate concernenti l'impresa. Tali indagini sono svolte anche al fine di convalidare le risposte fornite dalla direzione.

Relazioni inusuali o inattese identificate

23. Il revisore deve valutare se relazioni inusuali o inattese che siano state identificate nel corso dello svolgimento delle procedure di analisi comparativa, incluse quelle relative alla contabilizzazione dei ricavi, possano indicare rischi di errori significativi dovuti a frodi.

Altre informazioni

24. Il revisore deve considerare se le altre informazioni che ha acquisito indichino rischi di errori significativi dovuti a frodi. (Rif.: Par. A23)

Valutazione dei fattori di rischio di frodi

25. Il revisore deve valutare se le informazioni acquisite mediante le altre procedure di valutazione del rischio e le attività correlate svolte indichino la presenza di uno o più fattori di rischio di frodi. Anche se la presenza di fattori di rischio non indica necessariamente l'esistenza di frodi, tali fattori risultano tuttavia frequentemente presenti nei casi in cui le frodi sono state effettivamente commesse e quindi possono indicare rischi di errori significativi dovuti a frodi. (Rif.: Parr. A24-A28)

⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, *Comunicazione con i responsabili delle attività di governance*, paragrafo 13.

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi

26. In conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio, e a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa.⁸
27. Nell'identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi, il revisore, basandosi sul presupposto che vi siano rischi di frodi nella rilevazione dei ricavi, deve valutare quali tipologie di ricavi, operazioni di vendita o asserzioni diano origine a tali rischi. Il paragrafo 48 specifica la documentazione richiesta laddove il revisore giunga alla conclusione che la presunzione non sia applicabile nelle circostanze dell'incarico e, di conseguenza, non abbia identificato nella rilevazione dei ricavi un rischio di errore significativo dovuto a frode. (Rif.: Parr. A29-A31)
28. Il revisore deve considerare quei rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi come rischi significativi e di conseguenza, nella misura in cui non l'abbia già fatto, egli deve identificare i controlli dell'impresa, che fronteggiano tali rischi, e valutarne la configurazione e stabilire se siano stati messi in atto⁹. (Rif.: Parr. A32-A33)

Risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi

Risposte generali di revisione

29. In conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, il revisore deve determinare le risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio.¹⁰ (Rif.: Par. A34)
30. Nel determinare le risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio, il revisore deve:
- assegnare all'incarico e supervisionare il personale, tenendo conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità delle persone cui affidare responsabilità significative nell'incarico di revisione nonché della valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frodi per tale incarico; (Rif.: Parr. A35-A36)
 - valutare se la selezione e l'applicazione dei principi contabili da parte dell'impresa, con particolare riferimento a quelli relativi a quantificazioni soggettive e ad operazioni complesse, possano essere indicative di una falsa informativa finanziaria, derivante dal tentativo della direzione di manipolare i risultati d'esercizio;
 - inserire un elemento di imprevedibilità nella selezione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione. (Rif.: Par. A37)

Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni

31. In conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate in funzione dei rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni.¹¹ (Rif.: Parr. A38-A41)

Procedure di revisione in risposta ai rischi connessi alla forzatura dei controlli da parte della direzione

⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 28.

⁹ Principio di revisione internazionale n. 315, paragrafi 26 a) i) e 26 d).

¹⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 5.

¹¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 6.

32. La direzione si trova in una posizione unica per commettere frodi a causa della propria capacità di manipolare le registrazioni contabili, nonché di predisporre bilanci falsi forzando controlli che, sotto altri aspetti, sembrano operare efficacemente. Benché il grado di rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione vari da impresa ad impresa, esso è comunque presente in ogni impresa. Data l'imprevedibilità dei modi in cui tale forzatura potrebbe verificarsi, essa rappresenta un rischio di errori significativi dovuti a frodi e, quindi, un rischio significativo.
33. A prescindere dalla valutazione del revisore sul rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione, il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione per:
- a) verificare la correttezza delle scritture registrate nei libri contabili e delle rettifiche apportate in sede di redazione dei bilanci. Nel definire e svolgere procedure di revisione per tali verifiche, il revisore deve:
 - i) svolgere indagini presso i soggetti coinvolti nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria in merito ad attività non appropriate o inusuali riguardanti l'elaborazione delle scritture contabili e delle rettifiche;
 - ii) selezionare le scritture contabili e le rettifiche effettuate alla fine del periodo amministrativo;
 - iii) considerare la necessità di verificare le scritture contabili e le rettifiche nel corso del periodo amministrativo; (Rif.: Parr. A42-A45)
 - b) riesaminare le stime contabili al fine di individuare eventuali ingerenze e valutare se le circostanze che le hanno prodotte rappresentano un rischio di errori significativi dovuti a frodi. Nello svolgere tale riesame, il revisore deve:
 - i) valutare se i giudizi e le decisioni della direzione nell'effettuare le stime contabili incluse nel bilancio, benché individualmente ragionevoli, indichino una possibile ingerenza da parte della direzione dell'impresa che possa rappresentare un rischio di errore significativo dovuto a frodi. In tal caso, il revisore deve riconsiderare le stime contabili nel loro complesso;
 - ii) svolgere un riesame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione relativamente a stime contabili significative rappresentate nel bilancio dell'esercizio precedente; (Rif.: Parr. A46-A48)
 - c) per le operazioni significative che esulino dal normale svolgimento dell'attività aziendale, ovvero che altrimenti sembrino inusuali data la comprensione acquisita dal revisore dell'impresa e del contesto in cui opera, nonché delle altre informazioni ottenute nel corso della revisione, il revisore deve valutare se la logica economica sottostante alle operazioni (o la sua eventuale assenza) suggerisce che le operazioni siano state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni e di attività dell'impresa. (Rif.: Par. A49)
34. Il revisore deve stabilire se, al fine di rispondere ai rischi identificati di forzature dei controlli da parte della direzione, sia necessario svolgere altre procedure di revisione aggiuntive a quelle espressamente menzionate sopra (ossia, laddove vi siano specifici rischi aggiuntivi di forzatura da parte della direzione che non sono coperti dalle procedure svolte per soddisfare le regole di cui al paragrafo 33).

Valutazione degli elementi probativi (Rif.: Par. A50)

35. Il revisore deve valutare se le procedure di analisi comparativa, svolte in prossimità della fine del lavoro di revisione, in sede di formulazione delle conclusioni generali sulla coerenza del bilancio con la comprensione dell'impresa, indicano un rischio precedentemente non riconosciuto di errori significativi dovuti a frodi. (Rif.: Par. A51)

36. Se il revisore identifica un errore, deve valutare se sia indicativo di una frode. In tal caso, il revisore deve valutare le implicazioni dell'errore in relazione ad altri aspetti della revisione, ed in particolare, all'attendibilità delle attestazioni della direzione, tenendo presente che non è probabile che un caso di frode sia un evento isolato. (Rif.: Par. A52)
37. Se il revisore identifica un errore, significativo o meno, ed ha motivo di credere che esso sia, o possa essere, dovuto a frode e che la direzione (in particolare, i vertici della direzione) sia coinvolta, egli deve riconsiderare la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi ed il conseguente effetto sulla natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati. Nel riconsiderare l'attendibilità degli elementi probativi precedentemente raccolti, il revisore deve considerare anche se le circostanze o le condizioni riscontrate indicano possibili collusioni tra dipendenti, direzione e soggetti terzi. (Rif.: Par. A53)
38. Se il revisore conferma che, o non è in grado di concludere se, il bilancio contiene errori significativi dovuti a frodi, deve valutare gli effetti sulla revisione. (Rif.: Par. A54)

Impossibilità per il revisore di continuare a svolgere l'incarico

39. Nel caso in cui, a causa di un errore derivante da frode o da sospetta frode, il revisore si trovi di fronte a circostanze di natura eccezionale che mettono in dubbio la possibilità di continuare a svolgere l'incarico di revisione, egli deve:
- a) stabilire le responsabilità professionali e legali applicabili alle circostanze, incluso l'eventuale obbligo, da parte sua, di dare informativa al soggetto o ai soggetti che hanno conferito l'incarico, ovvero, in alcuni casi, all'autorità di vigilanza;
 - b) considerare se sia appropriato recedere dall'incarico, sempre che ciò sia consentito da leggi e regolamenti applicabili;
 - c) se il revisore recede dall'incarico:
 - i) discutere, ad un livello di responsabilità appropriato, con la direzione e con i responsabili delle attività di governance, in merito al proprio recesso dall'incarico e alle ragioni che lo hanno motivato;
 - ii) stabilire se esista l'obbligo legale o professionale di comunicare il proprio recesso e le relative motivazioni al soggetto o ai soggetti che hanno conferito l'incarico, ovvero, in alcuni casi, all'autorità di vigilanza. (Rif.: Parr. A55-A58)

Attestazioni scritte

40. Il revisore deve ottenere dalla direzione e, quando opportuno, dai responsabili delle attività di governance, attestazioni scritte nelle quali questi:
- a) riconoscono la propria responsabilità per la configurazione, la messa in atto ed il mantenimento del controllo interno al fine di prevenire ed individuare le frodi;
 - b) hanno comunicato al revisore i risultati della propria valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi;
 - c) hanno comunicato al revisore quanto a loro conoscenza relativamente a frodi o sospette frodi che interessino l'impresa e che coinvolgano:
 - i) la direzione;
 - ii) i dipendenti con ruoli significativi nell'ambito del controllo interno; ovvero
 - iii) altri soggetti, nel caso in cui la frode possa avere un impatto significativo sul bilancio;
 - d) hanno comunicato al revisore quanto a loro conoscenza in merito ad eventuali segnalazioni di frodi

o di sospette frodi, che influenzano il bilancio dell'impresa, da parte di dipendenti, ex dipendenti, analisti, autorità di vigilanza o altri soggetti. (Rif.: Parr. A59-A60)

Comunicazioni alla direzione e con i responsabili delle attività di governance

41 Se il revisore ha identificato una frode o ha acquisito informazioni che indicano la possibile presenza di una frode, ove non vietato da leggi o regolamenti, egli deve comunicare tempestivamente tali circostanze alla direzione al livello appropriato, al fine di informare coloro che hanno la responsabilità principale per la prevenzione e individuazione delle frodi delle questioni che ricadono sotto la loro responsabilità. (Rif.: Par. A61-A62)

42. Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell'impresa, se il revisore ha identificato o sospetta frodi che coinvolgono:

- a) la direzione;
- b) i dipendenti con ruoli significativi nell'ambito del controllo interno; ovvero
- c) altri soggetti nel caso in cui la frode dia luogo ad un errore significativo in bilancio,

il revisore deve comunicare tempestivamente con i responsabili delle attività di governance in merito tali questioni. Se il revisore sospetta frodi che coinvolgono la direzione, egli deve comunicare con i responsabili delle attività di governance in merito a tali sospetti e discutere con loro la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione necessarie per completare la revisione. Tali comunicazioni con i responsabili delle attività di governance sono obbligatorie, tranne laddove siano vietate da leggi o regolamenti (Rif.: Parr. A61, A63-A65)

43 Il revisore deve comunicare, ove non vietato da leggi o regolamenti, con i responsabili delle attività di governance in merito a qualunque altro aspetto relativo alla frode che, a suo giudizio, ricada sotto la loro responsabilità. (Rif.: Par. A61- A66)

43(I) Ai sensi dall'art. 7 del Regolamento (UE) 537/14, se il revisore incaricato della revisione legale dei conti di un EIP e, in virtù di quanto previsto dall'art. 19 ter del D.Lgs. 39/10, di un ESRI "sospetta o ha validi motivi per sospettare che possano verificarsi o si siano verificate irregolarità, frodi incluse, relative al bilancio dell'ente sottoposto a revisione, ne informa l'ente sottoposto a revisione invitandolo a svolgere accertamenti sulla questione, nonché ad adottare le misure appropriate per porre rimedio alle suddette irregolarità ed evitare che le stesse si ripresentino in futuro".

Segnalazione della frode all'autorità competente

44. Se il revisore ha identificato, o sospetta una frode, egli deve stabilire se leggi, regolamenti o principi etici applicabili: (Rif.: Parr. A67-A69)

- a) richiedono al revisore di segnalare tale frode all'autorità competente;
- b) attribuiscono al revisore la responsabilità di considerare se la segnalazione della stessa all'autorità competente possa essere appropriata alle circostanze.

44(I) Ai sensi dall'art. 7 del Regolamento (UE) 537/14, nel caso in cui l'EIP o ESRI non svolga accertamenti sulla questione di cui al paragrafo 43(I), il revisore legale "informa le autorità designate dagli Stati membri quali responsabili di esaminare tali irregolarità". Nel considerare gli obblighi di comunicazione alle autorità di vigilanza, il revisore legale degli EIP e degli ESRI tiene anche conto di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento (UE) 537/14. Si rinvia, inoltre, all'Appendice (Italia) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 250 che riporta le principali disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale che fanno riferimento agli obblighi di segnalazione in capo ai revisori.

Documentazione

45. Il revisore deve includere nella documentazione della revisione¹² richiesta dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, relativa all'identificazione e alla valutazione dei rischi di errori significativi, i seguenti elementi:¹³
- le decisioni significative prese nel corso della discussione tra i membri del team di revisione riguardo la potenziale esposizione del bilancio dell'impresa ad errori significativi dovuti a frodi;
 - i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio e a livello di asserzioni;
 - i controlli identificati nella componente "attività di controllo" che fronteggiano i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi.
46. Il revisore deve includere nella documentazione della revisione relativa alle risposte del revisore ai rischi identificati e valutati di errori significativi richiesta dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 i seguenti elementi:¹⁴
- le risposte generali di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio e la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione, nonché il legame tra tali procedure e i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni;
 - i risultati delle procedure di revisione, incluse quelle definite per fronteggiare il rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione.
47. Il revisore deve includere nella documentazione della revisione le comunicazioni riguardanti le frodi effettuate alla direzione, ai responsabili delle attività di governance, alle autorità di vigilanza e ad altri soggetti.
48. Se il revisore ha concluso che la presunzione che vi sia un rischio di errori significativi dovuti a frodi correlato alla rilevazione dei ricavi non sia applicabile nelle circostanze dell'incarico, egli deve includere nella documentazione della revisione le motivazioni di tale conclusione.

Linee guida ed altro materiale esplicativo

Caratteristiche delle frodi (Rif.: Par. 3)

- A1. La frode, sia nel caso di falsa informativa finanziaria sia di appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa, implica l'esistenza di incentivi o pressioni a commetterla, la percezione di un'occasione per perpetrarla e la possibilità di giustificare l'atto. Per esempio:
- possono sussistere incentivi o pressioni a realizzare una falsa informativa finanziaria quando la direzione è sottoposta a pressioni, interne o esterne all'impresa, per conseguire un obiettivo di redditività o un risultato finanziario atteso (e forse non realistico) - in particolare se le conseguenze per la direzione, derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari, possono essere significative. Analogamente, i singoli soggetti possono avere un incentivo all'appropriazione illecita quando vivono al di sopra dei propri mezzi;
 - la percezione dell'occasione di commettere una frode può sussistere quando un soggetto ritiene che il controllo interno possa essere forzato, per esempio, nel caso in cui sia in una posizione di fiducia, oppure sia a conoscenza di specifiche carenze nel controllo interno;
 - i singoli soggetti possono essere in grado di giustificare le azioni fraudolente commesse. Alcuni

¹² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, *La documentazione della revisione contabile* paragrafi 8-11 e paragrafo A6.

¹³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 38.

¹⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 28.

possono avere un'inclinazione, un carattere o un sistema di valori etici che consente loro di commettere coscientemente ed intenzionalmente azioni disoneste. Tuttavia, anche altri soggetti onesti possono commettere frodi in un ambiente che li sottopone ad un certo grado di pressioni.

- A2. La falsa informativa finanziaria include errori intenzionali, inclusa l'omissione in bilancio di importi o di adeguata informativa, al fine di trarre in inganno gli utilizzatori dello stesso. Essa può essere originata dalle iniziative della direzione volte a manipolare i risultati d'esercizio al fine di ingannare gli utilizzatori del bilancio, influenzando la loro percezione della performance e della redditività dell'impresa. Tale manipolazione dei risultati di esercizio può iniziare con azioni di modesto impatto o con l'indebita modifica delle assunzioni e delle valutazioni formulate dalla direzione. L'esistenza di pressioni ed incentivi può indurre ad ampliare la portata di tali azioni fino a produrre una falsa informativa finanziaria. Simili circostanze possono verificarsi quando la direzione, a causa di pressioni per il soddisfacimento delle aspettative del mercato o per il desiderio di massimizzare i compensi legati alla performance, assume intenzionalmente posizioni che conducono ad una falsa informativa finanziaria, alterando in modo significativo il bilancio. In alcune imprese, la direzione può essere indotta a ridurre i risultati di esercizio per un ammontare significativo al fine di minimizzare le imposte ovvero a gonfiarli per garantirsi i finanziamenti delle banche.
- A3. Una falsa informativa finanziaria può, ad esempio, essere attuata per mezzo di:
- manipolazioni, falsificazioni (incluse le contraffazioni) o alterazioni delle registrazioni contabili, ovvero della relativa documentazione di supporto utilizzata nella redazione del bilancio;
 - rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali in bilancio di fatti, operazioni o altre informazioni significative;
 - applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili relativi agli importi, alle classificazioni delle voci, alle modalità di presentazione e all'informativa in bilancio.
- A4. La falsa informativa finanziaria spesso comporta la forzatura, da parte della direzione, di controlli che altrimenti possono sembrare operare efficacemente. Le frodi possono essere commesse dalla direzione forzando intenzionalmente i controlli attraverso modalità quali:
- registrare scritture contabili fittizie, in particolare in prossimità della fine di un periodo contabile, al fine di alterare i risultati operativi o di raggiungere altri obiettivi;
 - modificare illecitamente le assunzioni e le valutazioni utilizzate per la stima dei saldi contabili;
 - omettere, anticipare o ritardare la rilevazione in bilancio di fatti e operazioni che si sono verificati nel periodo amministrativo;
 - omettere, occultare, ovvero predisporre in modo errato, l'informativa richiesta dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, o l'informativa necessaria per fornire una corretta rappresentazione;
 - occultare fatti che possono avere un impatto sui valori contabilizzati nel bilancio;
 - realizzare operazioni complesse strutturate allo scopo di fornire una rappresentazione distorta della situazione patrimoniale e finanziaria o del risultato economico dell'impresa;
 - alterare le registrazioni contabili e le condizioni contrattuali relative ad operazioni significative ed inusuali.
- A5. L'appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa comporta la sottrazione degli stessi ed è spesso perpetrata da dipendenti per valori relativamente piccoli e non significativi. Tuttavia, essa può anche coinvolgere la direzione, la quale solitamente ha maggiori possibilità di occultare o dissimulare le appropriazioni illecite con modalità di difficile individuazione. L'appropriazione illecita di beni e attività dell'impresa può essere realizzata con diverse modalità, tra cui:

- la distrazione di incassi (per esempio, appropriandosi di incassi di crediti verso clienti o dirottando su conti personali incassi a fronte di crediti già stralciati);
- il furto di beni materiali o di proprietà intellettuali (per esempio sottraendo merci di magazzino per uso personale o per rivenderle, appropriandosi di scarti di produzione per rivenderli, accordandosi con un concorrente per rivelare informazioni tecnologiche dietro pagamento);
- pagamenti da parte dell'impresa per beni e servizi non ricevuti (per esempio pagamenti a fornitori inesistenti, tangenti pagate dai fornitori ai responsabili degli acquisti in cambio di prezzi gonfiati, pagamenti a dipendenti inesistenti);
- l'utilizzo dei beni e delle attività dell'impresa per finalità personali (per esempio come garanzia di un prestito personale o di un prestito ad una parte correlata).

L'appropriazione illecita di beni e attività è spesso accompagnata da registrazioni contabili o da altra documentazione falsa o fuorviante, al fine di dissimulare il fatto che tali beni e attività sono stati sottratti o impegnati come garanzie senza la necessaria autorizzazione.

Responsabilità relative alla prevenzione e individuazione delle frodi

Responsabilità del revisore (Rif.: Par. 9)

A6. Leggi, regolamenti o principi etici applicabili possono richiedere al revisore di svolgere ulteriori procedure e intraprendere ulteriori azioni. Per esempio, l'*International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)* dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA) richiede al revisore di adottare misure in risposta alle non conformità a leggi e regolamenti identificate o sospette e di stabilire se si rendano necessarie ulteriori azioni. Tali misure possono includere la comunicazione delle non conformità a leggi e regolamenti identificate o sospette ad altri revisori all'interno del gruppo, incluso il responsabile dell'incarico di revisione del gruppo, i revisori delle componenti o altri revisori che svolgano la revisione contabile del bilancio delle componenti per finalità diverse dalla revisione contabile del bilancio del gruppo^{15 15 bis}

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche^{15ter}

A7. *(omissis).*

Scetticismo professionale (Rif.: Parr. 13-15)

A8. Il mantenimento dello scetticismo professionale richiede al revisore di interrogarsi costantemente in merito al fatto se le informazioni e gli elementi probativi acquisiti segnalino la possibile esistenza di errori significativi dovuti a frodi. Ciò comporta anche la considerazione dell'attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi e dei controlli identificati nella componente "attività di controllo", laddove sia presente, sulla loro preparazione e sul loro aggiornamento. A causa delle caratteristiche delle frodi, lo scetticismo professionale del revisore è particolarmente importante quando si considerano i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

A9. Sebbene non ci si possa attendere che il revisore ignori l'esperienza pregressa riguardo all'onestà ed all'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance dell'impresa, lo scetticismo

¹⁵ Si vedano, per esempio, i paragrafi R360.16 - 360.18 A1 del Codice IESBA.

^{15 bis} Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, si fa riferimento alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano. Conseguentemente il riferimento al Codice IESBA non è applicabile.

^{15ter} Si veda la sezione "Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. 39/10: Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche".

professionale del revisore è importante in particolare nel considerare i rischi di errori significativi dovuti a frodi, poiché le circostanze potrebbero essere mutate.

A10. La revisione svolta in conformità ai principi di revisione raramente comporta la verifica dell'autenticità della documentazione, né il revisore è preparato a tale scopo o ci si può attendere che sia un esperto in questo campo.¹⁶ Tuttavia, quando il revisore identifica delle condizioni che lo inducano a ritenere che un documento possa non essere autentico o che il suo contenuto sia stato modificato senza comunicarlo al revisore, le procedure possibili per indagare ulteriormente possono includere:

- una richiesta di conferma diretta ai terzi;
- l'utilizzo del lavoro di un esperto per accertare l'autenticità del documento.

Discussione tra i membri del team di revisione (Rif.: Par. 16)

A11 La discussione tra i membri del team di revisione riguardo la possibilità che il bilancio dell'impresa possa contenere errori significativi dovuti a frodi:

- offre ai membri del team di revisione con maggiore esperienza l'opportunità di condividere la propria specifica conoscenza sulle aree di bilancio potenzialmente soggette a errori significativi dovuti a frodi e sulle possibili modalità di manifestazione di tali errori;
- consente al revisore di formulare risposte appropriate alla possibilità che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi e di stabilire quali membri del team di revisione svolgeranno determinate procedure di revisione;
- permette al revisore di stabilire come saranno condivisi all'interno del team di revisione i risultati delle procedure svolte e come affrontare eventuali segnalazioni di frodi che possano giungere alla sua attenzione.

A12. La discussione può includere aspetti quali:

- uno scambio di idee tra i membri del team di revisione sulle aree di bilancio (inclusi i singoli prospetti e l'informativa) potenzialmente esposte ad errori significativi dovuti a frodi e sulle possibili modalità di manifestazione di tali errori, sulle modalità con cui la direzione potrebbe porre in essere ed occultare una falsa informativa finanziaria e su come i beni e le attività dell'impresa potrebbero essere oggetto di appropriazione illecita;
- la considerazione di circostanze che potrebbero indicare la manipolazione dei risultati d'esercizio e le prassi che la direzione potrebbe adottare per manipolare i risultati dell'esercizio che potrebbero condurre a una falsa informativa finanziaria;
- la considerazione del rischio che la direzione possa cercare di presentare l'informativa in modo da ostacolare una corretta comprensione degli aspetti in essa trattati (per esempio, includendo troppe informazioni irrilevanti o utilizzando un linguaggio non chiaro o ambiguo);
- la considerazione dei fattori noti, interni ed esterni che riguardano l'impresa, che possono rappresentare un incentivo o una pressione sulla direzione o su altri soggetti a commettere una frode, o offrire l'occasione per perpetrarla, ovvero indicare una cultura o un ambiente che permettono alla direzione o ad altri soggetti di giustificare le frodi;
- la considerazione del coinvolgimento della direzione nella supervisione dei dipendenti che hanno accesso alle disponibilità finanziarie e ad altri beni e attività suscettibili di appropriazione illecita;
- la considerazione di qualsiasi mutamento inusuale o inspiegabile del comportamento o del tenore di vita della direzione o del personale dipendente notata dal team di revisione;

¹⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, paragrafo A49.

- l'attenzione all'importanza di mantenere per tutta la durata della revisione un atteggiamento mentale critico con riferimento alla possibile esistenza di errori significativi dovuti a frodi;
- la considerazione delle tipologie di situazioni che, se riscontrate, potrebbero essere indicative della possibilità di frodi;
- la considerazione delle modalità con cui inserire elementi di imprevedibilità nella natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione da svolgere;
- la considerazione delle procedure di revisione che potrebbero essere selezionate per fronteggiare la possibilità che il bilancio contenga errori significativi dovuti a frodi e se determinate procedure di revisione siano più efficaci di altre;
- la considerazione di qualunque segnalazione di frode pervenuta all'attenzione del revisore;
- la considerazione del rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione.

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

Indagini presso la direzione

Valutazione della direzione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi (Rif.: Par. 18 (a))

A13. La direzione si assume la responsabilità del controllo interno e della redazione del bilancio dell'impresa. Di conseguenza, è opportuno che il revisore compia indagini presso la direzione in relazione alla valutazione effettuata da quest'ultima del rischio di frodi e dei controlli posti in essere per la loro prevenzione e individuazione. La natura, l'ampiezza e la frequenza della valutazione di tale rischio e dei controlli da parte della direzione può variare da impresa a impresa. In talune imprese, la direzione può effettuare una dettagliata valutazione su base annuale, ovvero nell'ambito di un'attività di monitoraggio costante. In altre imprese, la valutazione della direzione può essere meno strutturata e frequente. La natura, l'ampiezza e la frequenza della valutazione di tale rischio e dei suddetti controlli da parte della direzione sono rilevanti ai fini della comprensione da parte del revisore dell'ambiente di controllo dell'impresa. Ad esempio, il fatto che la direzione non abbia effettuato una valutazione del rischio di frode può essere, in alcune circostanze, indicativo della scarsa importanza che la direzione attribuisce al controllo interno.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

A14. In alcune imprese, soprattutto in quelle di dimensioni minori, la valutazione della direzione può essere incentrata sui rischi di frodi o sulle appropriazioni illecite di beni e attività da parte del personale dipendente.

Il processo adottato dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode (Rif.: Par. 18 (b))

A15. Per quelle imprese che svolgono la loro attività in più sedi, i processi della direzione possono includere diversi livelli di monitoraggio delle sedi operative o dei settori di attività. La direzione può anche aver identificato particolari sedi operative o settori di attività per i quali possa essere più probabile il rischio di frodi.

Indagini presso la direzione e altri soggetti all'interno dell'impresa (Rif.: Par. 19)

A16. Le indagini del revisore presso la direzione possono fornire informazioni utili riguardo i rischi di errori significativi nel bilancio derivanti da frode del personale dipendente. Tuttavia, è improbabile che tali indagini forniranno informazioni utili riguardo i rischi di errori significativi nel bilancio derivanti da frodi della direzione. Effettuare indagini presso altri soggetti nell'ambito dell'impresa può fornire ai soggetti interpellati l'occasione di trasmettere al revisore informazioni che altrimenti potrebbero non essergli comunicate.

A17. Altri soggetti, nell'ambito dell'impresa, presso cui il revisore può svolgere indagini in merito all'esistenza o al sospetto di frodi sono ad esempio:

- il personale operativo non direttamente coinvolto nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria;
- il personale con diversi livelli di responsabilità;
- i dipendenti coinvolti nella rilevazione, nell'elaborazione o nella registrazione di operazioni complesse o inusuali e coloro che supervisionano o controllano tali dipendenti;
- il consulente legale interno;
- il responsabile dell'etica di impresa o persona con funzione equivalente;
- il soggetto o i soggetti incaricati di gestire le segnalazioni di frodi.

A18. La direzione è spesso nella posizione migliore per perpetrare una frode. Di conseguenza, nel valutare, con un atteggiamento di scetticismo professionale, le risposte della direzione alle indagini, il revisore può ritenere necessario corroborare tali risposte con altre informazioni.

Indagini presso la funzione di revisione interna (Rif.: Par. 20)

A19. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 ed il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 610 contengono regole e linee guida pertinenti per le revisioni contabili di quelle imprese che hanno una funzione di revisione interna.¹⁷ Nell'applicazione delle regole contenute in tali principi di revisione nel contesto delle frodi, il revisore può effettuare indagini su specifiche attività della funzione di revisione interna, incluse, per esempio:

- le eventuali procedure svolte dalla funzione di revisione interna durante l'anno per individuare le frodi;
- se la direzione ha risposto adeguatamente a quanto emerso da tali procedure.

Acquisire una comprensione della supervisione dei responsabili delle attività di governance (Rif.: Par. 21)

A20. I responsabili delle attività di governance di un'impresa supervisionano i sistemi di monitoraggio dei rischi, i controlli amministrativi, contabili e finanziari dell'impresa e il rispetto delle leggi. In numerosi paesi, le prassi relative alla governance aziendale sono ben sviluppate ed i responsabili di tali attività svolgono un ruolo attivo nella supervisione della valutazione dell'impresa dei rischi di frode e dei controlli che fronteggiano tali rischi. Dal momento che le responsabilità dei preposti alle attività di governance e della direzione possono variare nelle diverse imprese e nei diversi paesi, è importante che il revisore comprenda le loro rispettive responsabilità al fine di poter acquisire una comprensione della supervisione esercitata dai soggetti competenti.¹⁸

A21. La comprensione della supervisione dei responsabili delle attività di governance può fornire indicazioni in merito alla potenziale esposizione dell'impresa a frodi poste in essere dalla direzione, all'adeguatezza dei controlli che fronteggiano i rischi di frode e alla competenza ed integrità della direzione. Il revisore può acquisire tale comprensione in diversi modi, quali la partecipazione alle riunioni in cui tali argomenti vengono discussi, la lettura dei verbali di tali riunioni e lo svolgimento di indagini presso i responsabili delle attività di governance.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

¹⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafi 14 a) e 24 a) ii), e principio di revisione internazionale n. 610, *Utilizzo del lavoro dei revisori interni*.

¹⁸ Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, paragrafi A1-A8, definisce con chi il revisore comunica quando la struttura di governance dell'impresa non è ben delineata.

A22. In alcuni casi, tutti i responsabili delle attività di governance sono coinvolti nella gestione dell'impresa. Ciò può accadere nelle imprese di dimensioni minori nelle quali il proprietario unico gestisce l'impresa e nessun altro ha una funzione di governance. In tali casi, il revisore normalmente non svolge alcuna attività in quanto la supervisione non è distinta dalla direzione.

Considerazione di altre informazioni (Rif.: Par. 24)

A23. In aggiunta alle informazioni ottenute per mezzo delle procedure di analisi comparativa, altre informazioni ottenute in merito all'impresa ed al contesto in cui opera, al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e al sistema di controllo interno dell'impresa possono essere utili per l'identificazione di rischi di errori significativi dovuti a frodi. La discussione tra i membri del team di revisione può fornire informazioni utili all'identificazione di tali rischi. Inoltre, le informazioni raccolte nel processo di valutazione relativo all'accettazione ed al mantenimento del rapporto con il cliente, nonché l'esperienza maturata dal revisore in relazione ad altri incarichi svolti per conto dell'impresa quali, ad esempio, quelli di revisione limitata di situazioni contabili infrannuali, possono essere rilevanti per l'identificazione di rischi di errori significativi dovuti a frodi.

Valutazione dei fattori di rischio di frodi (Rif.: Par. 25)

A24. Il fatto che una frode sia solitamente occultata può rendere molto difficile la sua individuazione. Cionondimeno, il revisore può identificare fatti o circostanze che indicano l'esistenza di incentivi o di pressioni a commettere frodi ovvero che forniscono un'occasione per commettere frodi (fattori di rischio di frode). Per esempio:

- la necessità di soddisfare le aspettative di terzi per ottenere la ricapitalizzazione dell'impresa può indurre a commettere una frode;
- il riconoscimento di premi significativi legati al raggiungimento di risultati economici non realistici può costituire un incentivo a commettere frodi;
- un ambiente di controllo non efficace può offrire l'occasione per commettere delle frodi.

A25. I fattori di rischio di frodi non possono essere facilmente classificati per ordine di importanza. L'importanza di tali fattori varia notevolmente. Alcuni di essi sono presenti in imprese le cui specifiche condizioni non presentano rischi di errori significativi. Conseguentemente, stabilire se un fattore di rischio di frodi sia presente e se esso debba essere considerato nella valutazione dei rischi di errori significativi in bilancio dovuti a frodi richiede l'esercizio del giudizio professionale.

A26. Esempi di fattori di rischio di frode relativi alla falsa informativa finanziaria ed alle appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa sono elencati nell'Appendice 1. Tali esempi di fattori di rischio sono classificati sulla base delle tre condizioni che sono generalmente presenti al verificarsi di una frode:

- un incentivo o una pressione che induca a commettere la frode;
- la percezione di un'occasione per commettere la frode;
- la capacità di giustificare l'azione fraudolenta.

I fattori di rischio di frode possono riguardare incentivi, pressioni o occasioni che scaturiscono da condizioni che creano la possibilità di errori prima della considerazione dei controlli. I fattori di rischio di frode, che includono ingerenze volontarie da parte della direzione, nella misura in cui influenzano il rischio intrinseco, sono fattori di rischio intrinseco.¹⁹ I fattori di rischio di frode possono inoltre riguardare le condizioni nell'ambito del sistema di controllo interno dell'impresa che forniscono un'occasione per commettere frodi o che possono influenzare la tendenza o la capacità della direzione di giustificare l'azione fraudolenta. I fattori di rischio di frode che segnalano la tendenza a giustificare

¹⁹ Principio di revisione internazionale n. 315, paragrafo 12 f).

l'azione fraudolenta possono non essere rilevabili da parte del revisore. Ciononostante, il revisore può venire a conoscenza dell'esistenza di tali informazioni attraverso, per esempio, la comprensione necessaria dell'ambiente di controllo dell'impresa²⁰. Anche se i fattori di rischio di frode descritti nell'Appendice 1 illustrano una larga casistica di situazioni che possono essere riscontrate dal revisore, essi costituiscono solo alcuni esempi e possono esistere anche altri fattori di rischio.

A27. Le dimensioni, la complessità e le caratteristiche della struttura proprietaria dell'impresa hanno un'influenza significativa sulla considerazione dei relativi fattori di rischio di frode. Ad esempio, nel caso di un'impresa di grandi dimensioni, vi possono essere fattori che di solito ostacolano i comportamenti non corretti della direzione, quali:

- un'efficace supervisione da parte dei responsabili delle attività di governance;
- una funzione di revisione interna efficace;
- l'esistenza e l'applicazione di un codice di comportamento scritto.

Inoltre, i fattori di rischio di frode considerati a livello operativo di singolo settore di attività possono fornire prospettive diverse rispetto a quelle acquisite osservando l'impresa a livello globale.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

A28. Nel caso di un'impresa di dimensioni minori, alcune o tutte le considerazioni sopra esposte potrebbero risultare non attuabili o meno pertinenti. Ad esempio, un'impresa di dimensioni minori potrebbe non avere un codice di comportamento scritto, ma potrebbe aver sviluppato una cultura che evidenzia l'importanza dell'integrità morale e di una condotta eticamente corretta attraverso la comunicazione verbale e l'esempio fornito dalla direzione. Il ruolo dominante nella direzione ricoperto da un singolo individuo in un'impresa di dimensioni minori generalmente non è di per sé indicativo dell'incapacità della direzione di mostrare e comunicare un appropriato atteggiamento verso i controlli interni ed il processo di predisposizione dell'informativa finanziaria. In alcune imprese, la necessità dell'autorizzazione da parte della direzione può compensare i controlli altrimenti carenti e ridurre il rischio di frodi da parte del personale dipendente. Tuttavia, il predominio sulla direzione da parte di un singolo individuo può costituire una potenziale carenza nel controllo interno, in quanto offre l'occasione di forzatura dei controlli da parte della direzione stessa.

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi

Rischi di frode nella rilevazione dei ricavi (Rif.: Par. 27)

A29. Errori significativi dovuti ad una falsa informativa finanziaria relativi alla rilevazione dei ricavi spesso derivano dalla sopravvalutazione degli stessi attraverso, ad esempio, la rilevazione anticipata dei ricavi o la registrazione di ricavi fittizi. Possono anche derivare dalla sottovalutazione dei ricavi, per esempio, attraverso il loro non corretto rinvio ad un periodo amministrativo successivo.

A30. I rischi di frode nella rilevazione dei ricavi possono essere maggiori in alcune imprese rispetto ad altre. Per esempio, vi possono essere pressioni o incentivi sulla direzione a realizzare una falsa informativa finanziaria mediante una rilevazione impropria dei ricavi nel caso di società quotate, quando, per esempio, la performance è misurata in termini di crescita annuale dei ricavi o di profitti generati rispetto all'anno precedente. Allo stesso modo, per esempio, possono sussistere rischi maggiori di frode nella rilevazione di ricavi nel caso di imprese che generano una quota sostanziale di ricavi mediante vendite per contanti.

A31. La presunzione che sussistano rischi di frode nella rilevazione dei ricavi può essere confutata. Per esempio, il revisore può concludere che non sussista alcun rischio di errori significativi dovuti a frodi

²⁰ Principio di revisione internazionale n. 315, paragrafo 21.

correlato alla rilevazione dei ricavi nel caso vi sia un'unica tipologia di operazione che generi ricavi, per esempio, ricavi per locazione relativi ad un'unica proprietà immobiliare.

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi e comprensione dei controlli dell'impresa correlati (Rif.: Par. 28)

A32. La direzione può effettuare valutazioni consapevoli sulla natura e sull'ampiezza dei controlli che ha scelto di mettere in atto, nonché sulla natura e sull'ampiezza dei rischi che decide di assumersi.²¹ Nel determinare i controlli da porre in essere per la prevenzione e la individuazione delle frodi, la direzione considera i rischi che il bilancio contenga errori significativi dovuti a frodi. Nell'ambito di questa considerazione, la direzione può concludere che non sussista un adeguato rapporto costi/benefici nell'implementare e mantenere un peculiare controllo per ridurre i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

A33. È quindi importante che il revisore acquisisca una comprensione dei controlli che la direzione ha configurato, messo in atto e mantenuto per prevenire ed individuare le frodi. Nell'identificare i controlli che fronteggiano i rischi di errori significativi dovuti a frode, il revisore può apprendere, per esempio, che la direzione ha deliberatamente deciso di accettare il rischio associato ad una separazione delle funzioni assente o scarsa. Le informazioni ottenute identificando tali controlli, e valutandone la configurazione e stabilendo se siano stati messi in atto, possono essere utili anche per identificare i fattori di rischio di frode che possono influenzare la valutazione del revisore riguardo i rischi che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi.

Risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi

Risposte generali di revisione (Rif.: Par. 29)

A34. Stabilire le risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi, implica generalmente la considerazione di come lo svolgimento generale della revisione possa riflettere un maggiore scetticismo professionale, ad esempio attraverso:

- una maggiore sensibilità nella scelta della natura e dell'ampiezza della documentazione da esaminare a supporto delle operazioni significative;
- un maggiore riconoscimento della necessità di acquisire elementi di supporto alle spiegazioni e alle attestazioni della direzione in merito ad aspetti significativi.

Tale attività implica altresì considerazioni di carattere più generale distinte dalle specifiche procedure già pianificate; tali considerazioni comprendono gli aspetti elencati nel paragrafo 30, che vengono esaminati di seguito.

Assegnazione e supervisione del personale (Rif.: Par. 30 (a))

A35. Il revisore può fronteggiare un rischio identificato di errore significativo dovuto a frode, per esempio, mediante l'assegnazione di ulteriore personale con conoscenze e competenze di natura specialistica, quali esperti in materia legale o esperti in informatica, oppure assegnando l'incarico a personale con maggiore esperienza.

A36. L'ampiezza della supervisione rispecchia, inoltre, la valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frode e le competenze dei membri del team di revisione che svolgono il lavoro.

Imprevedibilità nella selezione delle procedure di revisione (Rif.: Par. 30 (c))

A37. È importante introdurre un elemento di imprevedibilità nella selezione della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione da svolgere in quanto coloro che, all'interno dell'impresa,

²¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo A56.

conoscono le procedure di revisione normalmente svolte durante gli incarichi, possono essere maggiormente in grado di occultare una falsa informativa finanziaria. Ciò è possibile, ad esempio:

- svolgendo procedure di validità su quei saldi contabili e asserzioni che altrimenti non sarebbero verificati dal revisore in ragione della loro significatività o del loro rischio;
- modificando la tempistica delle procedure di revisione rispetto a quella normalmente prevista;
- utilizzando differenti metodi di campionamento;
- svolgendo procedure di revisione presso sedi aziendali diverse ovvero senza preavviso.

Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni (Rif.: Par. 31)

A38. Le risposte del revisore per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni possono includere il cambiamento della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di revisione nei seguenti modi:

- può essere necessario modificare la natura delle procedure di revisione da svolgere al fine di acquisire elementi probativi più attendibili e pertinenti o di acquisire ulteriori informazioni di supporto. Ciò può influenzare sia la tipologia di procedure di revisione da svolgere sia la combinazione delle stesse. Per esempio:
 - la verifica fisica o l'ispezione di alcuni beni può acquistare maggiore rilevanza ovvero il revisore può scegliere di utilizzare procedure di revisione basate su tecniche computerizzate al fine di raccogliere ulteriori elementi probativi sui dati contenuti in conti significativi o archivi elettronici di operazioni;
 - il revisore può definire procedure al fine di acquisire ulteriori informazioni di supporto. Ad esempio, se il revisore rileva che la direzione è sottoposta a pressioni per soddisfare aspettative di utili può sussistere il rischio correlato che la direzione gonfi le vendite stipulando contratti di vendita, le cui condizioni non consentono la rilevazione dei ricavi, ovvero emettendo fatture di vendita prima della consegna dei prodotti. In tali circostanze il revisore può ad esempio definire procedure di conferme esterne che non si limitino a chiedere conferma dei saldi in essere, ma che includano anche la conferma dei dettagli delle condizioni di vendita, incluse date, eventuali diritti di reso e termini di consegna. Inoltre, il revisore può ritenere efficace integrare tali conferme esterne mediante indagini presso il personale non amministrativo dell'impresa riguardo le eventuali modifiche apportate ai contratti di vendita ed ai termini di consegna;
- può essere necessario modificare la tempistica delle procedure di validità. Il revisore può concludere che lo svolgimento di procedure di validità alla data di chiusura del periodo amministrativo o ad una data ad essa vicina costituisca una risposta più efficace ad un rischio identificato e valutato di errori significativi dovuti a frodi. Il revisore può concludere che, dati i rischi identificati e valutati di errori intenzionali o di manipolazione, le procedure di revisione finalizzate ad estendere le conclusioni di revisione raggiunte ad una data intermedia fino alla data di chiusura del periodo amministrativo non siano efficaci. Per contro, poiché un errore intenzionale - ad esempio, un errore che implichi una impropria rilevazione dei ricavi - può avere avuto origine in un periodo intermedio, il revisore può scegliere di applicare le procedure di validità su operazioni che siano state effettuate in un periodo anteriore o nel corso dell'intero periodo amministrativo;
- l'estensione delle procedure applicate riflette la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi. Ad esempio, può risultare appropriato aumentare la dimensione dei campioni ovvero svolgere procedure di analisi comparativa ad un livello più dettagliato. Inoltre, le procedure di revisione basate su tecniche computerizzate possono consentire verifiche più ampie di operazioni

avvenute elettronicamente e di archivi contabili elettronici. Tali tecniche possono essere utilizzate per selezionare campioni di operazioni dai principali archivi elettronici, per estrarre operazioni con caratteristiche specifiche ovvero per sottoporre a verifica l'intera popolazione anziché un campione della stessa.

- A39. Se il revisore identifica un rischio di errori significativi dovuti a frodi che riguarda le rimanenze di magazzino, l'esame della contabilità di magazzino può aiutare ad identificare quelle sedi o quelle voci che richiedono una particolare attenzione durante o dopo l'esecuzione dell'inventario fisico. Tale esame può portare alla decisione di assistere all'inventario in alcune sedi senza alcun preavviso ovvero alla decisione di assistere alle conte inventariali in tutte le sedi aziendali alla stessa data.
- A40. Il revisore può identificare un rischio di errore significativo dovuto a frode che influenza numerosi conti e asserzioni. Questi possono includere la valutazione di beni, le stime relative a operazioni specifiche (quali acquisizioni, ristrutturazioni, o dismissioni di settori di attività) e altre significative passività accantonate (quali gli accantonamenti per i piani pensionistici e le altre obbligazioni relative a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o i fondi per il ripristino ambientale). Tale rischio può anche essere inerente a modifiche sostanziali nelle assunzioni correlate alle stime effettuate in maniera ricorrente. Le informazioni raccolte mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera possono aiutare il revisore nel valutare la ragionevolezza di tali stime effettuate dalla direzione, nonché delle valutazioni e delle assunzioni sottostanti a tali stime. Un riesame retrospettivo di analoghe valutazioni e assunzioni utilizzate dalla direzione nei periodi amministrativi precedenti può inoltre fornire indicazioni sulla ragionevolezza delle valutazioni e delle assunzioni che supportano le stime effettuate dalla direzione.
- A41. Nell'Appendice 2 sono elencati esempi di possibili procedure di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi, incluse quelle che illustrano l'inserimento di un elemento di imprevedibilità. L'appendice include esempi di risposte alla valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi derivanti sia da una falsa informativa finanziaria, inclusa quella derivante dalla rilevazione dei ricavi, sia da appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa.

Procedure di revisione in risposta ai rischi connessi alla forzatura dei controlli da parte della direzione

Scritture contabili e rettifiche (Rif.: Par 33 (a))

- A42. Gli errori significativi nel bilancio dovuti a frodi spesso implicano una manipolazione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria mediante la registrazione di scritture contabili non appropriate ovvero non autorizzate. Ciò può verificarsi durante tutto il corso dell'anno o alla fine del periodo amministrativo, ovvero tramite l'effettuazione da parte della direzione di rettifiche agli importi indicati nel bilancio che non sono rappresentati nelle scritture contabili, quali ad esempio rettifiche e riclassificazioni di consolidamento.
- A43. Inoltre, la considerazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi derivanti da una inappropriata forzatura dei controlli sulle scritture contabili²² è importante poiché i processi e i controlli automatizzati possono ridurre il rischio di errore involontario, ma non eliminano il rischio di forzature di tali processi automatizzati da parte dei singoli, per esempio mediante la modifica degli importi che sono trasferiti automaticamente nei libri contabili o nel sistema di informativa finanziaria. Inoltre, laddove il sistema informatico è utilizzato per trasferire automaticamente le informazioni, possono rimanere poche tracce visibili, ovvero nessuna, di tale intromissione nei sistemi informativi.
- A44. Nell'identificare e selezionare le scritture contabili e le rettifiche al fine di verificare e stabilire il metodo di esame appropriato della documentazione di supporto relativa alle voci selezionate, sono rilevanti gli aspetti indicati di seguito:

²² Principio di revisione internazionale n. 315, paragrafo 26 a) ii).

- *l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi* – la presenza di fattori di rischio di frode e di altre informazioni acquisite nel corso della identificazione e valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frodi possono aiutarlo ad identificare specifiche classi di scritture contabili e di rettifiche da verificare;
- *i controlli che sono stati messi in atto sulle scritture contabili e sulle rettifiche* – i controlli efficaci sulla predisposizione e registrazione delle scritture contabili e delle rettifiche possono ridurre l'estensione delle procedure di validità necessarie, purché il revisore abbia verificato l'efficacia operativa dei controlli;
- *il processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'impresa e la natura degli elementi probativi che possono essere acquisiti* – per molte imprese l'elaborazione di routine delle operazioni implica una combinazione di controlli manuali e automatizzati. Analogamente, l'elaborazione delle scritture contabili e delle altre rettifiche può richiedere controlli sia manuali sia automatizzati. Laddove nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria viene utilizzata la tecnologia informatica, le scritture contabili e le altre rettifiche possono esistere solo in formato elettronico;
- *le caratteristiche delle scritture contabili e delle rettifiche di natura fraudolenta* – scritture contabili o altre rettifiche non appropriate presentano spesso caratteristiche identificative peculiari. Tali caratteristiche possono comprendere scritture a) effettuate in contropartita di conti non pertinenti, inusuali o utilizzati raramente, b) effettuate da soggetti che normalmente non si occupano di scritture contabili, c) registrate alla fine del periodo amministrativo ovvero come scritture di chiusura accompagnate da spiegazioni o descrizioni scarse o del tutto assenti, d) effettuate prima o durante la redazione del bilancio, ma in entrambi i casi prive di indicazioni di codifica di conto, ovvero e) che contengano importi a cifra tonda o con cifre finali ripetute;
- *la natura e la complessità dei conti* – le scritture contabili o le rettifiche non appropriate possono essere imputate in conti che a) contengono operazioni di natura complessa o inusuale, b) contengono stime e rettifiche di fine periodo significative, c) nel passato si sono rivelati soggetti a errori, d) non sono stati riconciliati periodicamente ovvero contengono differenze non riconciliate, e) contengono operazioni infragruppo, ovvero f) siano altrimenti associati ad un rischio identificato di errore significativo dovuto a frode. Nella revisione di imprese che dispongono di più sedi aziendali o componenti, occorre considerare la necessità di selezionare scritture contabili da più sedi;
- *le scritture contabili e le rettifiche che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale* – le scritture contabili diverse da quelle ordinarie possono non essere soggette alla stessa natura ed estensione dei controlli delle scritture contabili utilizzate regolarmente per registrare operazioni quali le vendite mensili, gli acquisti e i pagamenti.

A45. Il revisore utilizza il proprio giudizio professionale nel determinare la natura, tempistica ed estensione delle verifiche sulle scritture contabili e sulle rettifiche. Tuttavia, poiché le scritture contabili e le rettifiche false sono spesso effettuate alla fine del periodo amministrativo, nel paragrafo 33 a) ii), si richiede al revisore di selezionare le scritture contabili e le rettifiche registrate in quella sede. Inoltre, poiché errori significativi dovuti a frodi, contenuti nel bilancio, possono verificarsi durante tutto il periodo amministrativo e possono comportare notevoli sforzi per nascondere il modo in cui la frode è stata perpetrata, nel paragrafo 33 a) iii), si richiede al revisore di considerare se vi sia anche la necessità di verificare le scritture contabili e le rettifiche nel corso di tutto il periodo amministrativo.

Stime contabili (Rif.: Par. 33 (b))

A46. La redazione del bilancio richiede che la direzione formuli un certo numero di valutazioni e assunzioni che influenzano le stime contabili significative e controlli la ragionevolezza di tali stime su base continuativa. La falsa informativa finanziaria è spesso realizzata attraverso la formulazione intenzionale di stime contabili non corrette. Ciò si ottiene, ad esempio, sottovalutando o sopravvalutando tutti gli

accantonamenti o le riserve allo stesso modo al fine di allineare gli utili di due o più periodi contabili, o al fine di raggiungere un predeterminato livello di redditività con lo scopo di ingannare gli utilizzatori del bilancio influenzando la loro percezione della performance e della redditività dell'impresa.

A47. Lo scopo di effettuare un riesame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione relative alle stime contabili significative riportate nel bilancio dell'esercizio precedente è quello di stabilire se vi sia indizio di una possibile ingerenza da parte della direzione. Tale attività peraltro non intende mettere in discussione i giudizi professionali espressi dal revisore nel corso dell'anno precedente che erano basati sulle informazioni allora disponibili.

A48 Anche il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540 richiede un riesame retrospettivo.²³ Tale riesame viene effettuato come procedura di valutazione del rischio al fine di acquisire informazioni riguardo:

- l'efficacia del processo adottato precedentemente dalla direzione per l'effettuazione delle stime;
- gli elementi probativi relativi al risultato, ovvero, ove applicabile, alla loro successiva rideterminazione effettuata a supporto dell'identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi nel periodo amministrativo in esame;
- gli elementi probativi relativi ad aspetti, quali l'incertezza nella stima, che possono essere soggetti ad obbligo di informativa in bilancio.

All'atto pratico, il riesame da parte del revisore delle valutazioni e delle assunzioni formulate dalla direzione al fine di individuare eventuali ingerenze che possano rappresentare un rischio di errore significativo dovuto a frode, previsto dal presente principio di revisione può essere svolto congiuntamente al riesame richiesto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540.

Logica economica delle operazioni significative (Rif.: Par. 33 (c))

A49. Tra gli indicatori che possono suggerire che operazioni significative che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale, o che per altre circostanze appaiono inusuali, siano state poste in essere per realizzare una falsa informativa finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa, rientrano:

- la struttura di tali operazioni appare eccessivamente complessa (ad esempio quando l'operazione coinvolge molteplici imprese incluse nell'area di consolidamento di un gruppo o numerosi soggetti terzi non correlati);
- la direzione non ha discusso la natura ed i criteri di contabilizzazione di tali operazioni con i responsabili dell'attività di governance dell'impresa e non esiste un'adeguata documentazione al riguardo;
- la direzione attribuisce maggiore importanza alla necessità di un particolare trattamento contabile piuttosto che alle sottostanti motivazioni economiche dell'operazione;
- le operazioni che coinvolgono parti correlate non consolidate, ivi incluse eventuali imprese a destinazione specifica, non sono state adeguatamente riesaminate o approvate dai responsabili delle attività di governance dell'impresa;
- le operazioni coinvolgono parti correlate in precedenza non identificate come tali ovvero parti che non hanno la solidità o la forza economica necessaria per sostenere l'operazione senza l'assistenza dell'impresa sottoposta a revisione.

²³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 540, *Revisione delle stime contabili e della relativa informativa*, paragrafo 14.

Valutazione degli elementi probativi (Rif.: Parr. 35-38)

A50. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330 richiede al revisore, sulla base delle procedure di revisione svolte e degli elementi probativi acquisiti, di valutare se la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni continui ad essere appropriata.²⁴ Questa valutazione è fondamentalmente di natura qualitativa e dipende dal giudizio del revisore. Tale valutazione può fornire ulteriori indicazioni sui rischi di errori significativi dovuti a frodi e sulla eventuale necessità di svolgere ulteriori o differenti procedure di revisione. L'Appendice 3 contiene esempi di circostanze che possono indicare l'esistenza di frodi.

Procedure di analisi comparativa svolte in prossimità della fine della revisione nella formulazione delle conclusioni generali (Rif.: Par. 35)

A51. L'identificazione delle tendenze e relazioni specifiche che possono indicare il rischio di errori significativi dovuti a frodi implica l'esercizio del giudizio professionale. Assumono particolare rilevanza relazioni inusuali che interessano ricavi o proventi di fine esercizio. Queste possono includere, ad esempio: importi inusualmente ingenti di proventi, registrati nelle ultime settimane del periodo amministrativo, o operazioni inusuali; ovvero proventi non coerenti con l'andamento dei flussi di cassa operativi.

Considerazione degli errori identificati (Rif.: Parr. 36-38)

A52. Un caso di frode è improbabile che sia un evento isolato, dal momento che la frode presuppone un incentivo o una pressione per commetterla, la percezione di un'occasione per perpetrarla e la possibilità di giustificare l'atto. Ad esempio, la presenza di numerosi errori relativi ad una particolare sede, anche se il relativo effetto nel complesso non è significativo, può essere indicativa di un rischio di errori significativi dovuti a frodi.

A53. Le implicazioni delle frodi identificate dipendono dalle circostanze. Per esempio, una frode altrimenti non significativa può essere significativa se coinvolge i vertici della direzione. In tali circostanze, può essere messa in discussione l'attendibilità degli elementi probativi precedentemente raccolti, poiché potrebbero sorgere dubbi sulla completezza e sulla veridicità delle attestazioni rilasciate dalla direzione, così come sull'autenticità delle registrazioni contabili e della documentazione. Può sussistere anche la possibilità di collusione che coinvolga i dipendenti, la direzione o soggetti terzi.

A54. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450²⁵ e il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700²⁶ contengono regole e linee guida riguardo la valutazione ed il trattamento degli errori e il relativo effetto sul giudizio del revisore nella relazione di revisione.

Impossibilità per il revisore di continuare a svolgere l'incarico (Rif.: Par. 39)

A55. Circostanze di natura eccezionale che possono sorgere e mettere in discussione la capacità del revisore di continuare a svolgere la revisione includono ad esempio i casi in cui:

- l'impresa non intraprende, relativamente alle frodi, le azioni appropriate che il revisore considera necessarie nelle circostanze, anche quando la frode non è significativa per il bilancio;
- la considerazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frode e i risultati delle verifiche di revisione indicano un rischio significativo di frode rilevante e pervasiva; ovvero
- il revisore nutre seri dubbi riguardo la competenza o l'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance.

²⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 25.

²⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, *Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile*.

²⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, *Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*.

- A56. Date le diverse circostanze che possono verificarsi, non è possibile definire con certezza quando il recesso dall'incarico debba considerarsi appropriato. I fattori che influenzano le conclusioni del revisore comprendono le implicazioni dovute al coinvolgimento di un membro della direzione o di uno dei responsabili delle attività di governance (che può influire sull'attendibilità delle attestazioni della direzione) e gli effetti sul revisore derivanti dalla continuazione dei rapporti con l'impresa.
- A57. In tali circostanze il revisore ha responsabilità professionali e legali che possono variare da paese a paese. In alcuni paesi, ad esempio, il revisore può avere il diritto, ovvero l'obbligo, di rilasciare un'attestazione o una relazione al soggetto o ai soggetti che hanno conferito l'incarico di revisione o, in alcuni casi, alle autorità di vigilanza. In ragione della particolare natura delle circostanze e della necessità di tenere conto delle norme di legge, il revisore può ritenere appropriato consultarsi con un legale al momento di decidere se recedere da un incarico e di stabilire le azioni appropriate da intraprendere, inclusa la possibilità di informare i soci dell'impresa, le autorità di vigilanza o altri.^{27 27bis}

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche^{15ter}

A58. *(omissis)*.

Attestazioni scritte (Rif.: Par.40)

- A59. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580²⁸ contiene regole e linee guida per acquisire attestazioni appropriate da parte della direzione, e laddove opportuno, dei responsabili dell'attività di governance, nel corso della revisione. In aggiunta al riconoscimento che essi hanno adempiuto alle loro responsabilità per la redazione del bilancio, è importante che, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la direzione e, laddove opportuno, i responsabili dell'attività di governance, riconoscano la propria responsabilità per la configurazione, messa in atto e mantenimento del controllo interno al fine di prevenire ed individuare le frodi.
- A60. Data la natura delle frodi e le difficoltà riscontrate dai revisori nell'individuazione di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi, è importante per il revisore acquisire un'attestazione scritta da parte della direzione e, laddove opportuno, da parte dei responsabili dell'attività di governance, in cui si confermi che questi abbiano comunicato al revisore:
- a) i risultati della propria valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi;
 - b) quanto a loro conoscenza in relazione a frodi effettive, sospette o segnalate che riguardino l'impresa.

Comunicazioni alla direzione e con i responsabili delle attività di governance (Rif.: Parr. 41-43 (I))

- A61. In alcuni ordinamenti giuridici, leggi o regolamenti possono limitare la comunicazione di determinati aspetti tra revisore, direzione e responsabili delle attività di governance. Leggi o regolamenti possono specificamente proibire una comunicazione, o altra azione, che possa pregiudicare un'indagine da parte dell'autorità competente su un atto illecito, commesso o presunto, incluso informare l'impresa, per esempio, quando il revisore è tenuto a segnalare la frode all'autorità competente in base alla normativa

²⁷ Il Code of Ethics for Professional Accountants dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA) fornisce indicazioni relativamente alle comunicazioni con il revisore entrante.

^{27bis} Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs.39/10, in virtù di quanto previsto dall'art. 9-bis, co.5, del medesimo Decreto, il revisore precedente consente al revisore l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'impresa sottoposta a revisione e l'ultima revisione di tale ente. A tale proposito si vedano anche le norme ed i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano. Conseguentemente il riferimento al Codice IESBA non è applicabile.

²⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, *Attestazioni scritte*.

anti-riciclaggio. In tali circostanze, gli aspetti considerati dal revisore possono essere complessi e lo stesso può ritenere opportuno acquisire un parere legale.

Comunicazioni alla direzione (Rif.: Par. 41)

A62. Quando il revisore ha acquisito elementi probativi circa l'effettiva o la possibile esistenza di una frode, è importante che la questione sia posta quanto prima all'attenzione di un appropriato livello della direzione. Ciò anche quando la vicenda possa essere considerata priva di importanza (ad esempio nel caso di un ammanco di scarso rilievo imputabile ad un dipendente di basso livello gerarchico nell'organigramma dell'impresa). L'individuazione di quale sia il livello di direzione appropriato attiene al giudizio professionale del revisore ed è influenzata da fattori quali la probabilità di collusione all'interno dell'impresa o la natura e l'entità della sospetta frode. Normalmente si considera appropriato il livello di direzione che sia almeno un grado al di sopra dei soggetti che appaiono essere coinvolti nella sospetta frode.

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance (Rif.: Par. 42)

A63. Le comunicazioni del revisore con i responsabili delle attività di governance possono avvenire in forma verbale o scritta. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260 identifica i fattori di cui il revisore tiene conto quando decide se effettuare le comunicazioni oralmente o per iscritto.²⁹ In ragione della natura e della delicatezza delle frodi che coinvolgono i vertici della direzione, o che danno luogo ad un errore significativo nel bilancio, il revisore effettua tempestivamente le comunicazioni su tali questioni e può ritenere anche necessario che le comunicazioni avvengano in forma scritta.

A64. In alcuni casi, il revisore che venga a conoscenza di una frode, che coinvolga i dipendenti, e non la direzione, che non dia luogo ad un errore significativo, può considerare appropriato comunicare tale circostanza ai responsabili delle attività di governance. Analogamente, i responsabili delle attività di governance possono chiedere di essere informati di tali circostanze. Si agevola il processo di comunicazione se il revisore e i responsabili delle attività di governance si accordano all'inizio della revisione sulla natura e l'ampiezza delle comunicazioni del revisore a tale riguardo.

A65. Nelle circostanze di natura eccezionale in cui il revisore nutra dei dubbi circa l'integrità o l'onestà della direzione o dei responsabili delle attività di governance, egli può considerare appropriato richiedere un parere legale di supporto nello stabilire le azioni più appropriate da intraprendere.

Altri aspetti legati alla frode (Rif.: Par. 43)

A66. Altri aspetti legati alla frode da discutere con i responsabili delle attività di governance dell'impresa possono includere, ad esempio:

- dubbi sulla natura, sull'estensione e sulla frequenza della valutazione da parte della direzione dei controlli posti in essere per la prevenzione e l'individuazione di frodi nonché del rischio che il bilancio possa risultare non corretto;
- la mancanza da parte della direzione nel fronteggiare in maniera appropriata le carenze significative riscontrate nel controllo interno, ovvero nel fornire risposte appropriate ad una frode identificata;
- la valutazione da parte del revisore dell'ambiente di controllo dell'impresa, inclusi gli aspetti connessi con la competenza e l'integrità della direzione;
- azioni da parte della direzione che possono indicare una falsa informativa finanziaria, quali ad esempio la scelta e l'applicazione da parte della direzione di principi contabili che possono evidenziare i tentativi da parte della direzione stessa di manipolare i risultati d'esercizio al fine di trarre in inganno gli utilizzatori del bilancio influenzando la loro percezione della performance e

²⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, paragrafo A38.

della redditività dell'impresa;

- dubbi sull'adeguatezza e completezza delle autorizzazioni ad operazioni che sembrano esulare dal normale svolgimento dell'attività aziendale.

Segnalazione della frode all'autorità competente (Rif.: Parr. 44-44(I))

A67 Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 250³⁰ fornisce linee guida per determinare se sia necessario segnalare all'autorità competente le non conformità a leggi e regolamenti, identificate o sospette, ovvero se ciò sia appropriato nelle circostanze, considerando altresì l'obbligo di riservatezza del revisore.

A68. La determinazione prevista dal paragrafo 44 può comportare valutazioni complesse e giudizi professionali. Di conseguenza il revisore può valutarne di consultarsi internamente (ad esempio, nell'ambito del soggetto incaricato della revisione o dei soggetti appartenenti alla rete) oppure in via confidenziale con una autorità preposta alla vigilanza del revisore o un organismo professionale (tranne qualora ciò sia vietato da leggi o regolamenti o violi l'obbligo di riservatezza). Il revisore può inoltre valutare di acquisire un parere legale per comprendere le opzioni a sua disposizione e le implicazioni professionali o legali derivanti da una specifica linea di condotta.

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche^{15ter}

A69. *(omissis)*.

³⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 250, *La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio*, paragrafi A28-A34

Esempi di fattori di rischio di frode

I fattori di rischio di frode indicati nella presente Appendice sono esempi di quei fattori di rischio che possono essere riscontrati dal revisore in un'ampia casistica di situazioni. Gli esempi concernenti i due tipi di frode rilevanti per il revisore, ossia la falsa informativa finanziaria e le appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa, sono presentati separatamente. Per ciascuno di questi tipi di frode, i fattori di rischio sono ulteriormente suddivisi sulla base delle tre condizioni generalmente presenti quando si verificano errori significativi dovuti a frodi: a) incentivi/pressioni, b) occasioni e c) inclinazioni/giustificazioni. Anche se i fattori di rischio qui descritti illustrano una larga casistica di situazioni, essi costituiscono solo degli esempi e, quindi, il revisore può identificarne ulteriori o differenti. Non tutti gli esempi qui descritti sono rilevanti in tutte le circostanze e alcuni di essi possono assumere maggiore o minore rilevanza in imprese di diverse dimensioni o con differenti caratteristiche della struttura proprietaria o per altre circostanze. Inoltre, l'ordine secondo il quale gli esempi dei fattori di rischio sono presentati non intende rifletterne la relativa importanza o frequenza.

I fattori di rischio di frode possono riguardare incentivi o pressioni o occasioni che scaturiscono da condizioni che creano la possibilità di errori prima della considerazione dei controlli (ossia rischio intrinseco). Tali fattori sono fattori di rischi intrinseco nella misura in cui influenzano il rischio intrinseco e possono essere dovuti a ingerenze da parte della direzione. I fattori di rischio di frode relativi alle occasioni possono derivare anche da altri fattori di rischio intrinseco identificati (per esempio, complessità o incertezza possono creare occasioni che generano la possibilità di errori dovuti a frodi). I fattori di rischio di frode relativi alle occasioni possono inoltre riguardare condizioni nell'ambito del sistema di controllo interno dell'impresa, quali limitazioni o carenze nel controllo interno dell'impresa che creano tali occasioni. I fattori di rischio di frode relativi alle inclinazioni o alle giustificazioni possono derivare, in particolare, da limitazioni o carenze nell'ambiente di controllo dell'impresa.

Fattori di rischio connessi ad errori derivanti da una falsa informativa finanziaria

Di seguito sono riportati esempi di fattori di rischio connessi ad errori derivanti da una falsa informativa finanziaria.

Incentivi/Pressioni

La stabilità finanziaria o la redditività sono minacciate da condizioni economiche, di settore o da condizioni operative dell'impresa quali (ovvero segnalate da):

- forte concorrenza o saturazione del mercato accompagnate dalla riduzione dei margini;
- profonda vulnerabilità a rapidi cambiamenti, quali quelli connessi alla tecnologia, all'obsolescenza dei prodotti e ai tassi d'interesse;
- significativa riduzione della domanda e crescenti insuccessi commerciali nel settore in cui l'impresa opera o nell'intero sistema economico;
- margini operativi in perdita che comportano una minaccia di fallimento, liquidazione o acquisizione ostile imminente;
- ricorrenti flussi di cassa operativi negativi o incapacità di generare flussi positivi, mentre si segnalano utili o utili in crescita;
- rapida crescita o redditività inusuale specialmente se confrontata con quella di altre società operanti nello stesso settore;

- introduzione di nuove regole contabili, normative o regolamentari.

Sono esercitate eccessive pressioni sulla direzione per soddisfare le richieste o le aspettative di terzi, a causa di:

- attese sulla redditività o sugli andamenti da parte di analisti finanziari, investitori istituzionali, creditori importanti ovvero altri soggetti terzi (in particolare le attese eccessivamente aggressive o irrealistiche), comprese le aspettative create dalla direzione stessa per mezzo, ad esempio, di comunicati stampa o messaggi contenuti nelle relazioni annuali eccessivamente ottimistici;
- necessità di trovare nuovi finanziamenti o capitali per mantenere la competitività, incluso il finanziamento di consistenti spese di ricerca e sviluppo o di nuovi investimenti;
- difficoltà nel rispettare i requisiti di quotazione su mercati regolamentati, le scadenze dei debiti o altri vincoli imposti dai contratti di finanziamento;
- effetti negativi, percepiti o reali, derivanti dalla presentazione di risultati economico-finanziari modesti su operazioni rilevanti in corso, quali aggregazioni aziendali o aggiudicazioni di contratti.

Le informazioni disponibili indicano che la situazione finanziaria personale della direzione e dei responsabili dell'attività di governance è minacciata dal risultato economico dell'impresa in quanto:

- sussiste un loro significativo interesse economico nell'impresa;
- una parte considerevole dei loro compensi (per esempio, bonus, stock options, clausole di earn-out) è strettamente correlata al raggiungimento di obiettivi aggressivi relativi ai prezzi delle azioni, ai risultati operativi, alla posizione finanziaria o ai flussi di cassa;¹
- esistono garanzie personali a fronte dei debiti dell'impresa.

Si riscontra un'eccessiva pressione sulla direzione o sul personale con funzioni operative per il raggiungimento di obiettivi economico-finanziari stabiliti dai responsabili dell'attività di governance, fra cui obiettivi incentivanti relativi alle vendite o alla redditività.

Occasioni

La natura del settore o dell'operatività dell'impresa offre occasioni per realizzare una falsa informativa finanziaria, che possono derivare da:

- significative operazioni con parti correlate non rientranti nella attività ordinaria dell'impresa, oppure con imprese correlate non sottoposte a revisione contabile o assoggettate a revisione da parte di un altro soggetto;
- una posizione economico-finanziaria molto forte o la possibilità di dominare un settore che consenta all'impresa di dettare termini e condizioni ai fornitori o ai clienti che può dar luogo a operazioni non appropriate o a condizioni non di mercato;
- attività, passività, ricavi e costi basati su stime significative che implicano valutazioni soggettive o incertezze che sono difficili da supportare;
- operazioni significative, inusuali o molto complesse, specialmente quelle effettuate in prossimità della fine del periodo amministrativo che pongono difficili questioni riguardo al principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
- attività operative significative situate, ovvero effettuate, in paesi esteri nell'ambito di ordinamenti giuridici

¹ I piani di incentivazione della direzione possono essere condizionati al raggiungimento di obiettivi correlati solo a certi conti o a determinate attività dell'impresa, anche se i conti o le attività correlate possono non essere significativi per l'impresa nel suo complesso.

in cui esistono contesti economici e culturali diversi;

- utilizzo di intermediari per il quale non sembri sussistere una motivazione economica evidente;
- esistenza di significativi conti bancari, società controllate o filiali in paradisi fiscali per i quali non sembri sussistere una motivazione economica evidente.

Il monitoraggio della direzione è inefficace a causa di:

- un ruolo dominante sulla direzione da parte di un singolo individuo o di un piccolo gruppo, in assenza di controlli che compensino tale situazione (non si considera qui il caso dell'impresa diretta dal proprietario);
- l'inefficace supervisione, da parte dei responsabili dell'attività di governance, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria e sul controllo interno.

Vi è una struttura organizzativa complessa o instabile, come si evidenzia in presenza di:

- difficoltà nell'identificazione delle organizzazioni o dei soggetti che controllano l'impresa;
- una struttura organizzativa eccessivamente complessa che comporta la presenza di strutture societarie o linee gerarchiche nella direzione inusuali;
- un'elevata rotazione dei vertici della direzione, del consulente legale e dei responsabili delle attività di governance.

Le carenze nel controllo interno derivano da:

- un inadeguato processo adottato dall'impresa per monitorare il proprio sistema di controllo interno, compresi i controlli automatizzati e quelli sulla predisposizione della informativa finanziaria infrannuale (nei casi in cui se ne richieda la pubblicazione);
- alti tassi di rotazione del personale o utilizzo di personale non adeguato in contabilità, nei sistemi informativi o nell'attività della funzione di revisione interna;
- l'utilizzo di sistemi contabili ed informativi inefficaci, incluse le situazioni che implicano carenze significative nel controllo interno.

Inclinazioni/Giustificazioni

- Inefficace comunicazione, attuazione, sostegno o verifica del rispetto di valori e di principi etici da parte della direzione o comunicazione di valori o principi etici inappropriati;
- eccessiva partecipazione o interessamento dei membri della direzione non afferenti al settore finanziario/contabile alla selezione dei principi contabili o nella definizione di stime contabili significative;
- la conoscenza di precedenti violazioni di leggi in tema di mercato dei capitali o di altre leggi o regolamenti oppure di contestazioni contro l'impresa, contro i vertici della direzione o contro i responsabili delle attività di governance in cui viene segnalata l'esistenza di frodi e la violazione di leggi e regolamenti;
- un eccessivo interesse da parte della direzione nel mantenimento o nell'aumento del prezzo delle azioni dell'impresa o dell'andamento della redditività;
- l'abitudine della direzione ad impegnarsi con analisti, creditori e altri terzi al raggiungimento di previsioni aggressive o non realistiche;
- il mancato intervento della direzione per porre tempestivo rimedio alle carenze significative conosciute nel controllo interno;
- l'interesse da parte della direzione all'uso di manovre improprie volte alla minimizzazione degli utili di bilancio per ragioni fiscali;

- un basso livello morale tra i vertici della direzione;
- confusione, da parte del proprietario-amministratore, delle operazioni personali con quelle dell'impresa;
- liti tra i soci di una impresa ad azionariato ristretto;
- ripetuti tentativi della direzione di giustificare contabilizzazioni residuali o inappropriate sulla base della loro scarsa significatività;
- rapporti tesi tra la direzione ed il revisore attuale o il precedente revisore, come indicato dalle seguenti circostanze:
 - frequenti contrasti con l'attuale o il precedente revisore su aspetti connessi alla contabilità, alla revisione ed all'informativa finanziaria;
 - irragionevoli pretese nei riguardi del revisore, come nel caso di scadenze irrealistiche per il completamento della revisione o per l'emissione della relazione di revisione;
 - restrizioni imposte al revisore che in modo inappropriato limitano la possibilità di entrare in contatto con persone o accedere ad informazioni, ovvero la possibilità di comunicare efficacemente con i responsabili delle attività di governance;
 - comportamenti prepotenti della direzione con il revisore, in particolare con tentativi di influenzarne la portata del lavoro o la scelta o il mantenimento del personale assegnato o consultato per l'incarico di revisione.

Fattori di rischio che emergono da errori dovuti ad appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa

I fattori di rischio connessi ad errori originati da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa sono anch'essi classificati in funzione delle tre condizioni che generalmente sussistono nei casi di frode: incentivi/pressioni, occasioni e inclinazioni/giustificazioni. Alcuni dei fattori di rischio connessi agli errori che derivano da una falsa informativa finanziaria possono essere presenti anche quando gli errori derivano da appropriazioni illecite. Ad esempio, l'inefficace controllo da parte della direzione e le carenze del controllo interno possono essere presenti sia nel caso di errori dovuti ad una falsa informativa finanziaria che ad un'appropriazione illecita. I seguenti sono esempi di fattori di rischio connessi ad errori che derivano da un'appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa.

Incentivi/Pressioni

Obbligazioni pecuniarie personali possono creare pressioni sulla direzione o sui dipendenti che hanno accesso alla gestione delle disponibilità finanziarie e ad altre attività suscettibili di furto, spingendoli a commettere un'appropriazione illecita.

Una situazione conflittuale tra l'impresa ed i dipendenti che hanno accesso alle disponibilità finanziarie o ad altre attività suscettibili di furto, può motivare gli stessi ad appropriarsi illecitamente di questi beni ed attività. Esempi di situazioni conflittuali potrebbero crearsi a seguito di:

- piani futuri di riduzione del personale dipendente noti o attesi;
- modifiche al sistema retributivo del personale dipendente o ai suoi piani di incentivazione note o attese;
- promozioni, remunerazioni o altri riconoscimenti considerati non in linea con le aspettative.

Occasioni

Talune caratteristiche o circostanze possono aumentare la possibilità di appropriazione illecita dei beni e delle attività. Ad esempio le occasioni di appropriazione illecita aumentano in presenza dei seguenti fattori:

- l'esistenza o la gestione di rilevanti disponibilità liquide;

- la presenza di articoli di magazzino di dimensioni ridotte, di rilevante valore unitario, oppure facilmente rivendibili;
- l'esistenza di beni facilmente convertibili come titoli al portatore, diamanti o computer chip;
- immobilizzazioni materiali che siano di ridotte dimensioni, commerciabili, ovvero per le quali non sia possibile accertare la proprietà.

L'inadeguatezza dei controlli sui beni e sulle attività può aumentare la possibilità di appropriazione illecita dei medesimi. Ad esempio, l'appropriazione illecita di taluni beni ed attività può verificarsi in presenza delle seguenti situazioni:

- inadeguatezza nella separazione delle funzioni o nei controlli indipendenti;
- inadeguata supervisione delle spese dei vertici della direzione, come viaggi ed altri rimborsi a piè di lista;
- inadeguata supervisione da parte della direzione sui dipendenti responsabili dei beni e delle attività, ad esempio, inadeguata supervisione e controllo delle sedi periferiche;
- inadeguata selezione dei dipendenti che hanno accesso a beni ed attività;
- inadeguata tenuta delle registrazioni contabili relative alle attività e beni aziendali;
- inadeguato sistema di autorizzazione ed approvazione delle operazioni (ad esempio, degli acquisti);
- inadeguata tutela fisica di cassa, titoli, magazzino ed immobilizzazioni materiali;
- mancanza di una completa e tempestiva riconciliazione dei beni con le risultanze contabili;
- mancanza di una tempestiva ed appropriata documentazione a supporto di operazioni quali, ad esempio, le note di credito per le merci rese;
- mancato obbligo di godere delle ferie per i dipendenti con funzioni di controllo chiave;
- inadeguata comprensione, da parte della direzione, del sistema informativo, che potrebbe consentire ai dipendenti addetti ai sistemi informativi di perpetrare appropriazioni illecite;
- inadeguati controlli sull'accesso alle scritture generate automaticamente dal sistema, ivi inclusi i controlli e il riesame delle liste degli accessi al sistema.

Inclinazioni/Giustificazioni

- Disinteresse per la necessità di monitorare o di ridurre i rischi connessi alle appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa;
- disinteresse per i controlli sulla appropriazione illecita di beni ed attività attuata forzando i controlli esistenti, o non prendendo appropriate azioni per rimediare alle carenze conosciute nel controllo interno;
- comportamento che manifesta una forma di mancato apprezzamento o di insoddisfazione nei confronti dell'impresa o del trattamento da questa riservato ai suoi dipendenti;
- cambiamenti nel comportamento o nello stile di vita che possono segnalare che dei beni e delle attività dell'impresa sono stati oggetto di appropriazione illecita;
- tolleranza di piccoli furti.

Esempi di possibili procedure di revisione per fronteggiare rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi

Di seguito vengono presentati esempi di possibili procedure di revisione da adottare per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frode, sia nel caso di falsa informativa finanziaria, sia nel caso di appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa. Sebbene tali procedure coprano un'ampia casistica di situazioni, esse costituiscono solo esempi e quindi possono non risultare le più appropriate o necessarie in tutte le circostanze. Inoltre, l'ordine secondo il quale le procedure vengono riportate, non ha lo scopo di rifletterne la relativa importanza.

Considerazioni a livello di asserzioni

Le risposte specifiche alla valutazione effettuata dal revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frode variano in base ai tipi e alle combinazioni dei fattori di rischio di frode, o delle condizioni identificate, ed in base alle classi di operazioni, ai saldi contabili, alla informativa ed alle asserzioni che tali fattori di rischio possono influenzare.

Di seguito sono riportati alcuni particolari esempi di risposte.

- Visitare sedi aziendali o svolgere specifiche verifiche a sorpresa o senza preavviso. Ad esempio assistere all'inventario in sedi dell'impresa per le quali non era stata preannunciata la presenza del revisore, ovvero effettuando controlli di cassa ad una certa data e a sorpresa.
- Richiedere che la conta fisica delle rimanenze avvenga alla fine o ad una data prossima alla fine del periodo amministrativo, al fine di minimizzare il rischio di manipolazione dei saldi nel periodo intercorrente tra la data di completamento della conta e quella di chiusura del periodo amministrativo.
- Modificare l'approccio di revisione nell'anno in corso. Ad esempio, in aggiunta all'invio della conferma scritta, contattare verbalmente i principali clienti e fornitori; trasmettere le richieste di conferme ad uno specifico soggetto all'interno dell'organizzazione o cercare ulteriori e diverse informazioni.
- Eseguire un riesame dettagliato delle scritture di rettifica trimestrali o di fine esercizio dell'impresa ed esaminare con attenzione quelle che appaiono inusuali per la loro natura o per il loro ammontare.
- Per le operazioni significative ed inusuali, con particolare riferimento a quelle effettuate in prossimità o alla fine dell'esercizio, esaminare con attenzione la possibilità che siano poste in essere con parti correlate e la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per tali operazioni.
- Svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità esaminando dati disaggregati. Ad esempio, confrontare le vendite e il costo del venduto per sede aziendale, per ramo di attività o per mese con le previsioni elaborate dal revisore.
- Svolgere colloqui con il personale che si occupa delle aree nelle quali sia stato identificato un rischio di errore significativo dovuto a frode, al fine di acquisire la loro percezione circa i rischi stessi e se, o in che modo, i controlli sono in grado di fronteggiare i rischi.
- Nel caso in cui altri revisori indipendenti siano incaricati della revisione del bilancio di una o più imprese controllate, divisioni o filiali, discutere con loro l'ampiezza del lavoro necessario per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi che derivino dalle operazioni o dalle attività che intercorrono fra tali componenti.
- Se il lavoro di un esperto assume particolare rilievo in relazione a una voce di bilancio per la quale il rischio valutato di errori significativi dovuti a frode è elevato, svolgere ulteriori procedure su alcune o tutte

le assunzioni, metodi e risultati dell'esperto, al fine di stabilire che detti risultati non siano irragionevoli, oppure rivolgersi ad un altro esperto a tale scopo.

- Svolgere procedure di revisione per analizzare determinati saldi di apertura di bilanci precedentemente revisionati, al fine di valutare come si siano risolti a posteriori alcuni aspetti che avevano richiesto stime contabili o altre valutazioni quali, ad esempio, il fondo per i resi su vendite.
- Svolgere procedure sulle riconciliazioni contabili o su altre riconciliazioni predisposte dall'impresa, considerando le riconciliazioni svolte in periodi intermedi.
- Svolgere procedure basate su tecniche computerizzate, come ad esempio l'estrazione di dati con l'obiettivo di esaminare le anomalie in una popolazione.
- Verificare l'integrità delle registrazioni e delle operazioni generate dal sistema computerizzato.
- Cercare ulteriori elementi probativi da fonti esterne all'impresa soggetta a revisione.

Specifiche procedure in risposta a errori derivanti da una falsa informativa finanziaria

Esempi di risposte alla valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi dovuti ad una falsa informativa finanziaria sono riportati di seguito:

Rilevazione dei ricavi

- Con riferimento ai ricavi, svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità utilizzando dati disaggregati, ad esempio confrontando i ricavi per mese, per linee di prodotto o per settori di attività relativi al periodo amministrativo in esame con dati omogenei relativi a periodi amministrativi precedenti. Le procedure di revisione basate su tecniche computerizzate possono risultare utili per identificare operazioni o relazioni inusuali o inattese.
- Ottenere conferma dai clienti di alcune condizioni contrattuali rilevanti, dell'assenza di accordi "a latere", in quanto la contabilizzazione appropriata è spesso influenzata da tali condizioni o accordi e il motivo degli sconti o il periodo cui essi si riferiscono sono spesso scarsamente documentati. Ad esempio, i criteri di accettazione, i termini di consegna e di pagamento, l'assenza di obblighi futuri o continuativi del venditore, il diritto di reso delle merci, le quantità garantite di rivendita, nonché le regole di annullamento e di rimborso sono spesso rilevanti in queste circostanze.
- Svolgere indagini presso il personale dell'impresa addetto alle attività di commercializzazione e di vendita, o all'ufficio legale interno, sulle operazioni di vendita e le spedizioni effettuate in prossimità della fine del periodo amministrativo e sulla loro conoscenza di eventuali condizioni e clausole inusuali connesse a tali operazioni.
- Presenziare fisicamente in una o più sedi alla fine del periodo amministrativo per assistere alla spedizione delle merci e alla loro preventiva preparazione (ovvero i resi in attesa di elaborazione), e svolgere altre appropriate procedure sulla competenza economica delle vendite e delle rimanenze.
- Nei casi in cui le operazioni di vendita sono rilevate, elaborate e registrate elettronicamente, verificare i controlli per determinare se essi assicurano che le vendite contabilizzate siano effettivamente avvenute e siano state correttamente registrate.

Quantità delle rimanenze di magazzino

- Esaminare la contabilità di magazzino per identificare sedi o articoli che richiedono una particolare attenzione durante la rilevazione fisica o successivamente ad essa.
- Assistere, senza preavviso, all'inventario in alcune sedi, ovvero assistere alle conte inventariali in tutte le sedi dell'azienda alla stessa data.
- Effettuare le conte inventariali alla fine o in prossimità della fine del periodo amministrativo per

minimizzare il rischio di manipolazioni inappropriate nel periodo intercorrente tra la conta e la fine del periodo amministrativo.

- Svolgere procedure di revisione aggiuntive mentre si assiste all'inventario, quali ad esempio un esame più rigoroso dei contenuti dei cartoni delle merci imballate; del modo in cui le merci sono accatastate (che non vi siano vuoti all'interno) o etichettate e della qualità delle sostanze liquide quali profumi o prodotti chimici (ossia purezza, qualità e concentrazione). A tale scopo può essere utile ricorrere al lavoro di un esperto.
- Confrontare le quantità del periodo amministrativo in esame con quelle di periodi precedenti, suddividendole in classi o categorie di rimanenze, per sede o altri criteri ovvero confrontando le quantità fisiche rilevate con le registrazioni dell'inventario permanente.
- Utilizzare procedure di revisione basate su tecniche computerizzate per svolgere ulteriori verifiche sulla compilazione delle liste inventariali – ad esempio, ordinandole per cartellini di conta o codici di magazzino, al fine di esaminare la possibilità di omissioni o duplicazioni delle voci.

Stime della direzione

- Ricorrere ad un esperto per ottenere una stima indipendente da confrontare con quella fornita dalla direzione.
- Ampliare le indagini a soggetti che non fanno parte della direzione e del settore contabile per acquisire conferma circa la capacità e le intenzioni della direzione di attuare i piani sui quali si basa l'elaborazione delle stime.

Specifiche procedure in risposta a errori dovuti ad appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa

Circostanze diverse tra di loro richiedono necessariamente risposte differenziate. Normalmente, le risposte di revisione al rischio valutato di errori significativi dovuti a frode connessa ad appropriazioni illecite di beni ed attività saranno focalizzate su taluni saldi contabili o classi di operazioni. Anche se alcune delle procedure indicate nelle due precedenti categorie possono essere applicate in queste circostanze, la portata del lavoro di revisione deve essere connessa alle informazioni specifiche concernenti il rischio identificato di appropriazioni illecite.

Esempi di procedure di revisione in risposta alla valutazione da parte del revisore di rischi di errori significativi dovuti ad appropriazioni illecite di beni e attività sono:

- la conta di cassa e dei titoli alla fine del periodo amministrativo o in prossimità della stessa;
- la richiesta ai clienti di una conferma diretta circa i movimenti del conto (comprese le informazioni sulle note di accredito, sui resi su vendite e sulle date nelle quali sono stati effettuati i pagamenti) per il periodo soggetto a revisione;
- l'analisi dei recuperi su crediti stralciati;
- l'analisi delle differenze inventariali per sede o per tipo di prodotto;
- il confronto dei principali indici connessi alle rimanenze con quelli prevalenti nel settore;
- il riesame della documentazione a supporto delle differenze negative nelle registrazioni dell'inventario permanente;
- il confronto tramite computer della lista dei soggetti che percepiscono provvigioni (venditori) con quella dei dipendenti, al fine di individuare le corrispondenze negli indirizzi o nei numeri di telefono;
- il confronto tramite computer delle registrazioni contabili degli stipendi al fine di individuare eventuali doppioni di indirizzi, numeri di identificazione dei dipendenti o codici fiscali degli stessi, o conti correnti;
- esame delle schede del personale al fine di individuare quelle che contengono prove scarse o inesistenti

delle prestazioni svolte, per esempio, l'assenza di valutazioni del lavoro svolto;

- l'analisi degli sconti sulle vendite o dei resi per identificare andamenti o tendenze inusuali;
- la conferma di particolari condizioni nei contratti conclusi con terzi;
- l'acquisizione di elementi probativi che i contratti siano stati eseguiti in accordo a quanto previsto nelle loro clausole;
- la verifica della pertinenza di spese consistenti ed insolite;
- la verifica dell'autorizzazione e del valore contabile dei prestiti ai vertici della direzione e a parti correlate;
- la verifica del livello e della pertinenza delle note spese presentate dai vertici della direzione.

Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi

Di seguito sono riportati esempi di circostanze che possono segnalare la possibilità che il bilancio contenga un errore significativo dovuto a frode.

Discrepanze nelle registrazioni contabili, incluse:

- operazioni che non siano registrate in maniera completa e tempestiva ovvero siano registrate in maniera impropria per quanto riguarda il loro ammontare, il periodo contabile, la classificazione o le direttive aziendali;
- operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati;
- rettifiche dell'ultimo minuto che influenzano significativamente i risultati economico-finanziari;
- evidenze di accesso a sistemi e registrazioni da parte dei dipendenti non conformi ai limiti previsti dalle loro funzioni autorizzate;
- segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a presunte frodi.

Evidenze contraddittorie o mancanti, comprese le seguenti:

- documentazione mancante;
- documentazione che sembra aver subito manipolazioni;
- indisponibilità di documentazione diversa da quella fotocopiata o trasmessa elettronicamente nei casi in cui dovrebbe esistere documentazione originale;
- significative partite in riconciliazione non giustificate;
- inusuali variazioni di bilancio, variazioni dei trend o di importanti indici di bilancio o correlazioni tra dati di bilancio, come ad esempio crediti che crescono più rapidamente dei ricavi;
- risposte incoerenti, vaghe o non plausibili fornite dalla direzione o dai dipendenti alle indagini del revisore o alle procedure di analisi comparativa;
- discrepanze inusuali tra le registrazioni contabili dell'impresa e le conferme ricevute;
- numerose registrazioni di crediti e di rettifiche effettuate nei conti dei crediti;
- differenze non giustificate o non adeguatamente giustificate tra partitari e conti dei crediti, o tra gli estratti conto dei clienti e i partitari dei crediti;
- smarrimento o inesistenza di assegni annullati, in circostanze nelle quali, di norma, gli assegni annullati sono riconsegnati all'impresa con una dichiarazione della banca;
- insussistenze significative di magazzino o di altri beni materiali;
- evidenze elettroniche non disponibili o mancanti, incoerenti con le procedure e le direttive di archiviazione e conservazione delle registrazioni da parte dell'impresa;
- un numero di risposte a richieste di conferme minore o maggiore rispetto a quello previsto;
- incapacità di fornire evidenze delle attività di implementazione e verifica dello sviluppo dei principali sistemi informativi e delle modifiche apportate ai programmi relativamente alle modifiche e ai processi di sviluppo dell'anno in corso.

Relazioni problematiche ed inusuali tra il revisore e la direzione, comprese le seguenti:

- rifiuto di concedere l'accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell'impresa, e di consentire il contatto con determinati dipendenti, clienti, fornitori o con altri soggetti presso i quali si potrebbero ricercare elementi probativi;
- ingiustificata pressione imposta dalla direzione riguardo la tempistica per la risoluzione di aspetti complessi e controversi;
- reclami da parte della direzione in merito allo svolgimento della revisione o atteggiamenti intimidatori della direzione verso i membri del team di revisione con particolare riferimento alla valutazione critica da parte del revisore degli elementi probativi o nella risoluzione di potenziali posizioni di disaccordo con la direzione;
- ritardi inusuali da parte dell'impresa nel fornire le informazioni richieste;
- riluttanza a facilitare l'accesso del revisore ai principali archivi elettronici per il loro esame a mezzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate;
- rifiuto di consentire il contatto con il personale che si occupa delle principali operazioni informatiche e di accedere ai relativi servizi, incluso il personale addetto alla sicurezza, alle attività operative e allo sviluppo dei sistemi;
- riluttanza ad integrare o modificare l'informativa di bilancio per renderla più completa e comprensibile;
- riluttanza a fronteggiare tempestivamente le carenze identificate nel controllo interno.

Altro

- riluttanza della direzione a consentire incontri diretti tra il revisore ed i responsabili della attività di governance;
- principi contabili che sembrano differire da quelli abituali del settore;
- frequenti mutamenti nelle stime contabili che non sembrano essere originati da mutamenti nelle circostanze;
- tolleranza nei confronti delle violazioni del codice di comportamento dell'impresa.